



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

SERVIZIO PENALE

**RASSEGNA ANNUALE DEGLI ORIENTAMENTI
DELLA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

ANNO 2010

Marzo 2011

HANNO COLLABORATO:

Antonio Balsamo, Ersilia Calvanese, Gaetano De Amicis

Redattore: *Gaetano De Amicis*

Coordinatori: *Domenico Carcano e Giuseppe Santalucia*

SOMMARIO

Art. 1

Giurisdizione – Cattura di nave in alto mare – Responsabilità
(Grande Camera, *Medvedyev e altri c. Francia*, 29 marzo 2010)

Art. 2

Diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso –
Violazione.

Dink c. Turchia, 14 settembre 2010, n. 2668/07

Diritto alla vita – Violazione.

Olmez e altri c. Turchia, 9 ottobre 2010, n. 22746/03.

Diritto alla vita – Aspetto sostanziale e processuale - Inosservanza, da parte dello Stato, dell'obbligo di avviare una nuova indagine indipendente sulla proporzionalità dell'impiego della forza letale - Violazione

Abuyeva e altri c. Russia, 2 dicembre 2010

Art. 3

Divieto di tortura – Divieto di trasferimento di detenuti verso Paesi che applicano la pena di morte — Conflitto con obblighi pattizi (*Al-Saadoon e Mufdhi c. U.K.*, 2 marzo 2010)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenzione amministrativa di minori richiedenti asilo (*Muskhadzhiyeva ed altri c. Belgio*, 19 gennaio 2010)

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti – Proposta di estradizione in Colombia di un condannato - Violazione

Klein c. Russia, 1 aprile 2010

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti – Straniero condannato – Espulsione verso il paese d'origine – Rischio di tortura – Violazione.

Trabelsi c. Italia, 13 aprile 2010

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti – Estradizione processuale in Tagikistan deliberata dalle autorità russe – Violazione.

Khaydarov c. Russia, 20 maggio 2010

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Violazione.

Darraj c. Francia, 4 novembre 2010, n. 34588/07.

Art. 5 § 1

Privazione della libertà - Nei modi previsti dalla "legge" – Inseguimento e cattura di nave straniera in alto mare – Stati non facenti parte alle convenzioni internazionali in materia – Autorizzazione dello Stato di bandiera – Sufficienza – Condizioni (Grande Camera, *Medvedyev e altri c. Francia*, 29 marzo 2010)

Art. 5 § 3

Privazione della libertà – Diritto ad essere tradotti al più presto dinanzi a un giudice (Grande Camera, *Medvedyev e altri c. Francia*, 29 marzo 2010)

Privazione della libertà – Diritto ad essere tradotti al più presto dinanzi a un giudice – Arrestato tradotto davanti ad un pubblico ministero posto sotto l'autorità del potere esecutivo – Violazione.

Moulin c. Francia, 23 novembre 2010

Art. 6 § 1

Equo processo – Accesso alla giustizia - Patteggiamento in sede di udienza preliminare – Ruolo della parte offesa (*Mihova c. Italia*, 30 marzo 2010)

Equo processo - Pubblicità dell'udienza nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione (*Bongiorno e altri c. Italia*, 5 gennaio 2010)

Equo processo - Pubblicità dell'udienza nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione (*Leone c. Italia*, 2 febbraio 2010)

Equo processo – Ricorsi promossi davanti alle autorità giudiziarie avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-*bis* della l. n. 354/1975 – Inammissibilità per mancanza di interesse (*Mole c. Italia*, 12 gennaio 2010)

Equo processo – Ricorsi promossi davanti alle autorità giudiziarie avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-*bis* della l. n. 354/1975 – Inammissibilità per mancanza di interesse (*Barbaro c. Italia*, 16 febbraio 2010)

Equo processo - Utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni autoincriminanti rese dalla persona sospettata di reato in occasione di un controllo stradale (18 febbraio 2010, *Zaichenko c. Russia*)

Equo processo – Rifiuto di sospendere l'esecuzione di una pena, basato sull'appartenenza ad una minoranza (*Paraskeva Todorova c. Bulgaria*, 25 marzo 2010)

Equo processo – Decisioni sull'accesso ai dati personali inclusi nel sistema informativo Schengen – Inapplicabilità dell'art. 6 (*Dalea c. Francia*, 2 febbraio 2010)

Equo processo – Crimini contro l'umanità commessi durante la seconda guerra mondiale – Irragionevole ritardo nell'avvio del procedimento penale (*Sommer c. Italia*, 23 marzo 2010)

Diritto di accesso a un tribunale - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati in rapporto a dichiarazioni prive di un legame evidente con

un'attività parlamentare – Conseguente impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria – Violazione.

C.G.I.L. e Cofferati n. 2 c. Italia, 6 aprile 2010

Imparzialità del giudice - Procedimento penale per diffamazione presieduto dallo stesso giudice intervenuto nel precedente procedimento civile – Violazione.

Fatullayev c. Azerbaigian, 22 aprile 2010

Imparzialità del giudice – Corte di cassazione francese - Composizione quasi identica del collegio giudicante nell'ambito di distinti procedimenti aventi ad oggetto le medesime questioni – Violazione.

Mancel e Branquart c. Francia, 24 giugno 2010

Equo processo - Condanna sulla base di un confronto "all'americana" condotto in maniera iniqua – Violazione.

Laska e Lika c. Albania, 20 aprile 2010

Equo processo – Consegna di una persona sospettata in un altro Stato membro nonostante l'asserito rischio di un processo iniquo - Irricevibilità.

Stapleton c. Irlanda, 4 maggio 2010

Equo processo - Dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari – Impossibilità di ripetizione in dibattimento per irreperibilità del teste – Sentenza di condanna fondata sulla base delle dichiarazioni dell'unico testimone a carico dell'imputato – Violazione del diritto a un equo processo sotto il profilo del diritto di esaminare o far esaminare in contraddittorio il testimone a carico dell'imputato – Sussistenza.

Ogaristi c. Italia, 18 maggio 2010

Equo processo - Reclamo ex art. 44, comma 6, D.lgs. n. 286 del 1998 (azione civile contro la discriminazione razziale) – Pronuncia in camera di consiglio – Violazione del diritto a un equo processo in relazione alla mancanza di pubblicità delle udienze – Esclusione.

Equo processo - Reclamo ex art. 44, comma 6, Dlgs. n. 286 del 1998 - Omesso esame da parte del giudice di uno dei motivi del ricorso concernente la natura discriminatoria dell'atto impugnato - Violazione del diritto a un equo processo in relazione all'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti - Sussistenza.

Hudorovic c. Italia, 18 maggio 2010

Equo processo - Diritto al silenzio e a non auto incriminarsi – Violazione

Brusco c. Francia, 14 ottobre 2010, n. 1466/2007.

Art. 6 § 2

Equo processo – Presunzione di innocenza – Perseguimento penale di un pubblico funzionario basato sugli esiti di un rapporto redatto in sede disciplinare (*Poncelet c. Belgio*, 30 marzo 2010)

Presunzione di innocenza – Dichiarazione sulla responsabilità penale, resa dal Procuratore Generale prima della formulazione ufficiale dell'accusa – Violazione.
Fatullayev c. Azerbaigian, 22 aprile 2010

Art. 6 § 3

Equo processo – Crimini contro l'umanità commessi durante la seconda guerra mondiale – Impossibilità di provare la propria innocenza a causa del passaggio del tempo (*Sommer c. Italia*, 23 marzo 2010)

Equo processo – Impossibilità di interrogare un testimone a carico sentito per rogatoria internazionale (*Sommer c. Italia*, 23 marzo 2010)

Equo processo – Condanna basata su testimonianze ritrattate (*Orhan Çağan c. Turchia*, 23 marzo 2010)

Equo processo – Assistenza gratuita di un interprete nella fase iniziale delle indagini (*Diallo c. Svezia*, 5 gennaio 2010)

Equo processo – Notificazione dell'atto di citazione a giudizio – Imputato irreperibile – Onere di comunicare di comunicare il proprio indirizzo (*Popovitsi c. Grecia*, 14 gennaio 2010)

Equo processo - Dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari – Impossibilità di ripetizione in dibattimento per irreperibilità del teste – Sentenza di condanna fondata sulla base delle dichiarazioni dell'unico testimone a carico dell'imputato – Violazione del diritto a un equo processo sotto il profilo del diritto di esaminare o far esaminare in contraddittorio il testimone a carico dell'imputato – Sussistenza.

Ogaristi c. Italia, 18 maggio 2010

Equo processo - Diritto al silenzio e a non auto incriminarsi – Violazione
Brusco c. Francia, 14 ottobre 2010, n. 1466/2007.

Art. 7

Nullum crimen sine lege - Condanna basata su una norma di legge introdotta nel 1993 per crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale – Violazione – Esclusione.

Kononov c. Lettonia, 17 maggio 2010

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-*bis* – Corrispondenza diretta al proprio difensore.

Montani c. Italia, 19 gennaio 2010

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Esercizio dei poteri di fermo e perquisizione personale in assenza di un ragionevole sospetto di reato.

Gillan e Quinton c. Regno Unito, 12 gennaio 2010

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Accesso ai dati personali inclusi nel sistema informativo Schengen.

Dalea c. Francia, 2 febbraio 2010

Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Divieto assoluto nel diritto interno di fecondazione eterologa *in vitro* – violazione.

S.H. ed altri c. Austria, 1 aprile 2010

Vita privata -sorveglianza GPS di persona sospettata di terrorismo – violazione – esclusione - ragioni.

Sez. V, *Uzun – Germania*, 2 settembre 2010, n. 35623/05.

Vita privata - Obblighi positivi - videosorveglianza di una cassiera di supermercato sospettata di furto – violazione – esclusione – ragioni.

Sez. V, *Köpke – Germania*, 5 ottobre 2010, n. 420/07

Diritto al rispetto della vita privata - Obblighi positivi - Inadeguatezza delle misure adottate dallo Stato per ridurre il rumore del traffico stradale – Violazione.

Deés c. Ungheria, 9 novembre 2010

Diritto al rispetto della vita privata - Obblighi positivi - Mancato impedimento dell'illecita apertura di un club informatico fonte di rumore e disturbo all'interno di edificio formato da appartamenti – Violazione.

Mileva e altri c. Bulgaria, 25 novembre 2010

Diritto al rispetto della vita privata - Obblighi positivi - Mancanza di sufficiente protezione della moglie nei confronti del marito violento – Violazione.

Hajduová c. Slovacchia, 30 novembre 2010

Diritto al rispetto della vita privata – Disciplina restrittiva in materia di aborto vigente in Irlanda – Mancata attuazione a livello di legge ordinaria della norma della Costituzione irlandese sulla tutela della vita della gestante – Violazione.

A, B e C contro Irlanda, 16 dicembre 2010 (Grande Camera)

Art. 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - Condanna penale per avere indossato abiti di una comunità religiosa in luogo pubblico.

Ahmet Arslan e altri c. Turchia, 23 febbraio 2010

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - Menzione delle convinzioni religiose sulla carta di identità

Sinan Işık c. Turchia, 2 febbraio 2010

Art. 10

Libertà di espressione – Controllo dell'amministrazione penitenziaria su pubblicazioni dei detenuti dirette all'esterno (*Nilsen c. Regno unito*, 9 marzo 2010)

Libertà di espressione - Giornalista condannato in sede penale per articoli di stampa che mettevano in discussione la versione ufficiale di alcuni avvenimenti e la politica del governo – Violazione.

Fatullayev c. Azerbaigian, 22 aprile 2010

Libertà di espressione – Condanna per diffamazione - Pubblicazione di un articolo relativo alla presenza di reti islamiche nella zona di Lione – Riproduzione sulla copertina della rivista di una fotografia di un professore musulmano – Carattere ingiustificato della condanna – Violazione.

Lecomte e Lyon Mag c. Francia, 6 maggio 2010

Libertà di ricevere informazioni/ Libertà di comunicare informazioni - sequestro di materiale che avrebbe potuto consentire di identificare fonti giornalistiche – violazione - limiti – indicazione.

Grande Camera, *Sanoma Uitgevers B.V. – Paesi Bassi*, 14 settembre 2010, n. 38224/03.

Art. 12

Diritto al matrimonio – Divieto per cittadini detenuti (*Frasik c. Polonia e Jaremovicz c. Polonia*, 5 gennaio 2010)

Art. 14

Divieto di discriminazione – Amnistia – Applicazione ai soli cittadini (*Sommer c. Italia*, 23 marzo 2010)

Divieto di discriminazione – Divieto assoluto nel diritto interno di fecondazione eterologa *in vitro* - violazione

S.H. ed altri c. Austria, 1 aprile 2010

Art. 34

Diritto di ricorso individuale - Straniero condannato – Espulsione verso il paese d'origine – rischio di tortura - Inosservanza della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione *ex art.* 39 del Regolamento della Corte – Violazione dell'art. 34 della Convenzione.

Trabelsi c. Italia, 13 aprile 2010

Art. 35

Condizioni di ricevibilità del ricorso – Assenza di un pregiudizio importante – Valore inferiore ad un euro – Irricevibilità

Korolev c. Russia, 1 luglio 2010

Art. 46

Esecuzione di una sentenza – Misure individuali – Obbligo dello Stato di liberare tempestivamente un giornalista la cui condanna e reclusione costituiscano una violazione del diritto alla libertà di espressione.

Fatullayev c. Azerbaigian, 22 aprile 2010

Esecuzione di una sentenza – Misure di carattere generale – Obbligo dello Stato di adottare misure volte a consentire ai ricorrenti di ottenere la riapertura o il riesame del procedimento nazionale.

Laska e Lika c. Albania, 20 aprile 2010

Esecuzione di sentenze – Misure individuali – Inosservanza, da parte dello Stato, dell'obbligo di avviare una nuova indagine indipendente sulla proporzionalità dell'impiego della forza letale - Violazione

Abuyeva e altri c. Russia, 2 dicembre 2010

Protocollo addizionale n. 1

Art. 3

Diritto a libere elezioni – Violazione.

Greens e M.T. c. Regno Unito, 23 novembre 2010, nn. 60041/08 e 60054/08.

Protocollo addizionale n. 4

Art. 2

Libertà di circolazione - Misure di sicurezza personali - libertà vigilata - ritardo nell'adozione e nell'esecuzione della decisione di revoca – violazione.

Villa c. Italia, 20 aprile 2010

Protocollo addizionale n. 7

Art. 4

Divieto di *bis in idem* – Duplice perseguimento in sede amministrativa e penale.

Tsonev contro Bulgaria, 14 gennaio 2010

ALLEGATO

**1. Dichiarazione del Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo
relativa alle richieste di misure cautelari** (art. 39 del Regolamento della Corte), 11
febbraio 2011.

Art. 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

Giurisdizione – Cattura di nave in alto mare – Responsabilità.

Grande Camera, *Medvedyev e altri c. Francia*, 29 marzo 2010

In relazione all'arresto dei ricorrenti, facenti parte di un equipaggio di un cargo battente bandiera cambogiana, intercettato in alto mare dalle autorità francesi, previa intesa con lo Stato di bandiera, in quanto sospettato di traffico di droga, la Corte ha ritenuto la responsabilità, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, della Francia, tenuto conto dell'esistenza di un controllo assoluto ed esclusivo esercitato da tale Stato sul cargo e sul suo equipaggio dal momento della sua intercettazione in alto mare, in maniera continua ed ininterrotta.

Art. 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a.* per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
- b.* per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c.* per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Art. 2 – Diritto alla vita – Aspetto sostanziale e processuale - Inosservanza, da parte dello Stato, dell'obbligo di avviare una nuova indagine indipendente sulla proporzionalità dell'impiego della forza letale - Violazione

Art. 46

Esecuzione di sentenze – Misure individuali – Inosservanza, da parte dello Stato, dell'obbligo di avviare una nuova indagine indipendente sulla proporzionalità dell'impiego della forza letale - Violazione

Abuyeva e altri c. Russia, 2 dicembre 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso sulle questioni connesse ad una fattispecie in cui i ricorrenti ed i loro familiari vivevano in un villaggio ceceno, sottoposto da parte delle milizie russe nel febbraio 2000 a bombardamento, cui era conseguita la morte di ventiquattro persone ed il ferimento grave di altre. Veniva avviata un'indagine penale che si concludeva nel marzo 2002, stabilendo che l'azione militare era legittima in base alle circostanze.

Per effetto della sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 24 febbraio 2005 nel caso *Isayeva c. Russia*, veniva disposta la riapertura delle indagini e le autorità procedevano ad interrogare altri dieci ricorrenti ai quali era stato riconosciuto lo status di vittima. Nel giugno 2007 anche questa indagine veniva chiusa, giungendo alla medesima conclusione di quella del marzo 2002. La stessa conclusione era inoltre stata formulata nell'ambito di una perizia militare supplementare nella quale si dichiarava che l'evacuazione dei civili era stata adeguatamente organizzata ma intralciata da ribelli ceceni e che il fuoco circoscritto aveva rappresentato una scelta corretta.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha anzitutto riscontrato una violazione dell'aspetto sostanziale del diritto alla vita, sancito dall'art. 2 della Convenzione. Nel caso *Isayeva*, pur riconoscendo nel che l'operazione militare in questione perseguisse uno scopo legittimo, la Corte aveva rilevato che essa non era stata preparata ed eseguita adottando le precauzioni necessarie per la protezione della vita della popolazione civile. Nel caso in esame, la Corte ha osservato che il governo non aveva mai presentato la perizia militare supplementare, nella quale sarebbe stata confermata l'adeguatezza dell'organizzazione della procedura di evacuazione dei civili ed il corretto impiego di armi. La Corte ha riconosciuto che lo Stato aveva pertanto omesso di tutelare il diritto alla vita dei ricorrenti e di alcuni familiari di questi ultimi, i quali avevano perso la vita o erano rimasti feriti durante l'operazione militare.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha altresì ravvisato una violazione dell'aspetto procedurale dell'art. 2. Sul punto, nella sentenza *Isayeva* la Corte aveva concluso che l'indagine interna era stata inefficace. Essa aveva censurato il notevole ritardo nell'avvio dell'indagine, l'assenza di informazioni decisive sull'evacuazione dei civili e di una stima complessiva delle perdite di vite umane. Aveva osservato che coloro ai quali era stato riconosciuto lo *status* di vittima, non erano mai stati informati sulla più importante decisione di

procedura adottata nel corso del procedimento penale. Da ultimo, la Corte ha rilevato che la perizia del febbraio 2002 – sulla scorta della quale l'indagine era stata terminata – non sembrava collimare con i documenti contenuti agli atti. Tra novembre 2005 e giugno 2007 era stata eseguita una nuova indagine. Durante tale periodo, altri testimoni erano stati ascoltati, tra i quali dieci ricorrenti ed alcuni familiari di questi ultimi e ad alcuni era stato riconosciuto lo status di vittima in fase processuale. Tuttavia, i principali punti deboli, emersi durante l'indagine, continuavano a persistere nel corso del secondo procedimento, in particolare per quanto concerneva le questioni fondamentali della responsabilità per la sicurezza dell'evacuazione di civili. Nessuna domanda aggiuntiva su tali aspetti era stata posta alle persone coinvolte al livello più basso e nessuna incriminazione era stata formulata per nessun reato nei confronti di alcuno. Inoltre, la decisione dell'ufficio del procuratore militare di terminare il procedimento, sulla scorta delle perizie eseguite da ufficiali dell'esercito, sollevava seri dubbi sull'indipendenza dell'indagine. La Corte ha notato ancora le sorprendenti omissioni, persino dopo sette anni, nella compilazione di un elenco esaustivo delle perdite causate dall'attacco e la mancata comunicazione di informazioni ai ricorrenti nel corso del procedimento. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che l'indagine svolta successivamente alla pronuncia relativa al caso *Isayeva* presentava esattamente i medesimi punti deboli di quelli rilevati in occasione del primo procedimento e non era stata efficiente ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione.

Con riguardo al profilo dell'esecuzione delle proprie decisioni, disciplinato dall'art. 46 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto che nello svolgimento delle indagini sul caso dei ricorrenti, lo Stato convenuto aveva palesemente ignorato le specifiche conclusioni contenute nella pronuncia emessa nel caso *Isayeva*. Non sono state compiute indagini indipendenti sulla proporzionalità e necessità della forza letale. Inoltre, non vi è stata attribuzione di responsabilità individuale per quegli aspetti dell'operazione che hanno comportato perdite di vite umane, né valutazione degli stessi da parte di un organo indipendente, possibilmente di natura giudiziaria. Spettava al Comitato dei Ministri, operante in conformità dell'articolo 46 della Convenzione, occuparsi della questione inerente a ciò che - in termini concreti - lo Stato convenuto avrebbe dovuto fare per conformarsi alla Convenzione stessa. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che dovesse essere avviata una nuova indagine indipendente che tenesse in debito conto le conclusioni precedenti in merito alle carenze delle indagini già svolte.

Art. 2

Diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso – Violazione.

Art. 10

Libertà di espressione – Violazione.

Dink c. Turchia, 14 settembre 2010, n. 2668/07.

La Corte europea ha condannato la Turchia per non aver protetto la vita di un giornalista assassinato nel 2007 (art. 2 CEDU), a fronte di un reale ed imminente rischio confermato da informazioni precise. Tra il 2003 e il 2004, egli aveva pubblicato su una rivista turco-armena una serie di articoli nei quali parlava dell'ossessione del popolo armeno per il riconoscimento dello *status* di vittime di genocidio, come ferita aperta davanti all'indifferenza del popolo turco, utilizzando espressioni che avevano suscitato la reazione delle autorità, per aver denigrato l'identità turca.

Il giornalista fu condannato e divenne un bersaglio dei nazionalisti turchi. Nel 2007 egli venne ucciso con tre colpi alla testa, ed il procedimento penale a carico del colpevole è ancora in corso. La polizia era stata informata dell'imminente omicidio, ma non vennero presi provvedimenti per evitarne l'uccisione.

Il governo turco è stato altresì condannato anche per la mancanza di un'indagine effettiva, volta a punire la negligenza nella gestione delle informazioni relative ai rischi che il giornalista stava correndo.

Infine, in merito alla libertà di espressione, la Corte ha specificato che la tutela del diritto comporta un obbligo positivo dello Stato di attivarsi per garantire la libertà di espressione contro ogni tipo di aggressione, comprese quelle portate da privati individui. Siffatto obbligo non è stato adempiuto dalla Turchia, che è stata pertanto condannata anche per la violazione dell'art. 10 CEDU.

Art. 2

Diritto alla vita – Violazione.

Olmez e altri c. Turchia , 9 ottobre 2010, n. 22746/03.

La Corte europea ha condannato la Turchia per violazione dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita), avendo approvato una legge che, di fatto, non ha consentito di rispettare l'obbligo di proteggere la vita delle persone, e in particolare di un pastore turco ucciso dai gendarmi mentre portava il bestiame al pascolo in una zona militare al confine tra Turchia e Iraq, durante la guerra, nel 2003.

La legge in questione, in vigore dal 1918, permetteva ai militari, nelle zone di sicurezza, di aprire il fuoco sulle persone sulla base di "specifiche circostanze date dalla situazione", senza individuare alcun criterio specifico. La legge è stata modificata solo dopo la morte del pastore. Secondo la versione ufficiale dei fatti, egli era stato scambiato per un contrabbandiere, e alla richiesta di fermarsi aveva iniziato a correre, provocando la risposta armata dei gendarmi, che lo avevano colpito e ucciso, esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco. Nessun bene di contrabbando fu trovato in possesso della vittima.

La Corte europea, peraltro, pur condannando la Turchia, ha riconosciuto la buona fede dei militari, che di fronte alla fuga del pastore lo hanno scambiato per un contrabbandiere.

Art. 3

Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

Art. 3

Divieto di tortura – Divieto di trasferimento di detenuti verso Paesi che applicano la pena di morte – Conflitto con obblighi pattizi.

Al-Saadoon e Mufdhi c. U.K., 2 marzo 2010

Con riferimento al trasferimento alle autorità irachene di 2 detenuti tenuti in custodia in Iraq dalle autorità inglesi, la Corte europea aveva emesso ai sensi dell'art. 39 della Convenzione una misura provvisoria per evitare il rischio di una violazione dell'art. 3 (divieto della pena capitale). I ricorrenti erano stati arrestati nel 2003 dopo l'intervento della Forza Multinazionale dal contingente del Regno Unito per l'omicidio di 2 soldati inglesi. Nel 2006 il caso fu trasferito alle autorità locali che lo qualificarono come crimine di guerra, punito secondo la legge irachena con la pena di morte. Le autorità irachene chiesero di seguito anche il trasferimento dei detenuti. Le Corti inglesi, pur ammettendo il rischio dell'applicazione della pena capitale, ritennero che sino alla scadenza del mandato Onu (31 dicembre 2008), il Regno Unito non disponeva di autonomi poteri di giurisdizione, ma agiva come "agente" delle autorità irachene e che pertanto esisteva un obbligo internazionale di restituire i detenuti in custodia alle autorità locali, salvo che il trasferimento non avesse esposto i detenuti ad un crimine contro l'umanità o alla tortura. Le Corti inglesi ritennero che la pena di morte non rientrasse in tale limite e pertanto respinsero i gravami dei ricorrenti. Nonostante l'intervento della Corte europea ex art. 39, le autorità britanniche disposero egualmente il trasferimento all'indomani prima della scadenza del mandato Onu.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Convenzione, la Corte ha osservato che la pena di morte anche se alla stesura della stessa non fu considerata contraria ai diritti fondamentali dell'uomo, fu abolita dai due successivi Protocolli, ratificati anche dal Regno Unito, sia in tempo di guerra (Prot. n. 6) che di pace (Prot. n. 13). L'ampia adesione degli Stati ai due Protocolli dimostra che l'art. 2 della Convenzione, che sancisce il diritto alla vita, deve considerarsi comprensivo anche del divieto della pena capitale. Non solo, tale divieto va connesso anche all'art. 3, in quanto la pena di morte comporta non solo conseguenze sul piano fisico, ma gravi sofferenze psichiche al condannato in relazione alla prospettiva della sua futura esecuzione. Sotto tale profilo, i ricorrenti, il cui processo è ancora in corso in Iraq, hanno patito tale sofferenza dal momento in cui il loro procedimento penale fu trasferito alle autorità irachene.

Quanto agli obblighi internazionali invocati dal Regno Unito, la Corte ha ricordato che non è consentito agli Stati parte di sottoscrivere accordi internazionali che comportino la violazione di obbligazioni nascenti dalla Convenzione europea, specialmente quando si tratti della pena di morte o di altra grave ed irreversibile offesa. In ogni caso, ha rilevato che il Regno Unito non ha tentato neppure di negoziare con l'Iraq un accordo per prevenire, attraverso "assicurazioni obbligatorie", il rischio dell'applicazione della pena di morte. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha condannato il Regno Unito per la violazione dell'art. 3 e dell'art. 13 e 34 (in relazione all'inosservanza dell'ordine provvisorio emesso dalla Corte) e ha imposto ex art. 46 al Governo inglese di mettere fine prima possibile alle sofferenze dei ricorrenti, adottando ogni possibile via per ottenere dal governo iracheno un'assicurazione di non applicazione della pena di morte.

Art. 3

Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenzione amministrativa di minori richiedenti asilo.

Muskhadzhiyeva ed altri c. Belgio, 19 gennaio 2010

La Corte europea ha condannato il Belgio per la violazione dell'art. 3 della Convenzione, in relazione all'inadeguatezza di un centro di permanenza temporanea, situato vicino all'aeroporto di Bruxelles, ad ospitare quattro minori (nati tra il 2000 ed il 2006) e la madre, in fuga da Grozny, in Cecenia. Essi presentavano domanda di asilo in territorio belga e le autorità polacche si dichiaravano pronte a prenderli in carico; ai ricorrenti veniva dunque notificata la decisione di rifiuto del permesso di soggiorno, con contestuale ordine di lasciare il territorio belga, nonché la decisione di trattenere gli stessi in un luogo determinato, ai fini della loro successiva consegna alle autorità polacche. Organizzazioni indipendenti, tuttavia, avevano già denunciato l'inadeguatezza del centro ad ospitarvi dei bambini, e i controlli effettuati da "Medici senza frontiere" avevano riscontrato nei minori gravi sintomi psicologici e psicotraumatici, sottolineando la necessità di allontanarli dal centro in modo da evitare ulteriori danni, in considerazione del progressivo peggioramento del loro stato psicologico; ciò nonostante, gli stessi sono rimasti per oltre un mese nelle relative strutture. Sebbene i bambini della ricorrente non siano stati separati dalla madre, questa circostanza non è stata ritenuta sufficiente dalla Corte europea per esimere le autorità belghe dal loro obbligo di tutelare i minori e di adottare misure adeguate in relazione agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 3 Convenzione. Al riguardo, infatti, la Corte ha osservato che i quattro minori avevano all'epoca dei fatti sette mesi, tre anni e mezzo, cinque anni e sette anni, e che l'età di almeno due di loro era tale da consentire ai medesimi di rendersi conto dell'ambiente circostante. Richiamandosi sul punto al testo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 - ed in particolare all'articolo 22, che esorta gli Stati parti ad adottare misure adeguate affinché un minore richiedente lo status di rifugiato possa beneficiare di protezione ed assistenza umanitaria, sia nel caso in cui si trovi solo, sia nel caso in cui sia

accompagnato dai genitori – ed in considerazione della tenera età dei minori, della durata della detenzione e del loro stato di salute, diagnosticato da certificati medici redatti durante la relativa detenzione, la Corte europea ha ritenuto che nel caso di specie sia stato raggiunto il livello minimo di gravità previsto ai fini della sussistenza di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Art. 3

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti – Proposta di estradizione in Colombia di un condannato - Violazione

Klein c. Russia, 1 aprile 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso di un soggetto che nel 2001 era stato condannato da un tribunale penale colombiano a una pena detentiva elevata per avere insegnato tattiche terroristiche e militari. Nel 2007 egli veniva arrestato in Russia. Successivamente un giornale russo pubblicava un articolo in cui si riferiva che il Vice-Presidente colombiano avrebbe detto che "si sarebbe dovuto garantire che egli marcisse in carcere". A seguito delle assicurazioni fornite dal Governo colombiano che il ricorrente non sarebbe stato condannato alla pena di morte né maltrattato in alcun modo e che sarebbe stato accusato solo delle condotte menzionate nella domanda di estradizione, il Procuratore Generale della Russia ordinava la sua estradizione in Colombia. L'impugnazione presentata dal ricorrente dinanzi ai tribunali russi veniva respinta, sulla base delle assicurazioni diplomatiche rese dal Governo colombiano e in considerazione del fatto che la magistratura colombiana era indipendente dall'esecutivo. L'extradizione del ricorrente, tuttavia, veniva sospesa in attesa dell'esito del procedimento dinanzi alla Corte europea.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che l'extradizione del ricorrente costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione, osservando che fonti affidabili hanno riferito che la situazione complessiva dei diritti dell'uomo in Colombia è tutt'altro che confortante. In particolare, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America hanno segnalato di recente numerosi casi in cui si sospettano violazioni dei diritti dell'uomo da parte dei rappresentanti dello Stato, ed in particolare omicidi, sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie. Anche il Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura ha espresso la propria preoccupazione che persone sospettate di terrorismo e di operazioni armate illegali possano essere sottoposte a tortura in Colombia.

Quanto alla situazione personale del ricorrente, la dichiarazione del Vice-Presidente colombiano, il quale aveva affermato che questi sarebbe dovuto "marcire in carcere", secondo la Corte europea potrebbe essere interpretata come un segnale che il soggetto, qualora fosse stato estradato in Colombia, avrebbe seriamente corso il rischio di subire maltrattamenti. Inoltre, le assicurazioni rese dal Governo colombiano erano state piuttosto vaghe ed erano insufficienti a garantire una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti. Infine, ad

avviso della Corte i tribunali russi non avevano valutato adeguatamente i timori espressi dal ricorrente, limitandosi ad osservare semplicemente che, dal momento che la magistratura colombiana era indipendente dall'esecutivo, essa non sarebbe stata influenzata dalla dichiarazione del Vice-Presidente.

Art. 3

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti – Straniero condannato – Espulsione verso il paese d'origine – Rischio di tortura – Violazione.

Art. 34

Diritto di ricorso individuale - Straniero condannato – Espulsione verso il paese d'origine – rischio di tortura - Inosservanza della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione ex art. 39 del Regolamento della Corte – Violazione dell'art. 34 della Convenzione.

Trabelsi c. Italia, 13 aprile 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che l'esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di origine costituisce violazione dell'art. 3 della Convenzione, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio effettivo che l'individuo subisca trattamenti inumani o degradanti nel paese d'origine. Ha altresì stabilito che la mancata ottemperanza alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa costituisce violazione dell'art. 34 della Convenzione.

Il ricorrente, cittadino tunisino residente in Italia, era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare con l'accusa di appartenere ad un gruppo fondamentalista islamico, ed era stato condannato dalla Corte d'Assise d'appello di Brescia alla pena di sette anni di reclusione. La sentenza precisava che dopo aver scontato la sua pena, il ricorrente sarebbe stato espulso dal territorio italiano conformemente all'articolo 235 c.p..

Su richiesta del ricorrente, il 18 novembre 2008 il Presidente della Seconda Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo decideva di indicare al governo italiano, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte, che era preferibile, nell'interesse delle parti e del buon svolgimento della procedura, non espellere il ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine. Il presidente richiamava l'attenzione del Governo sul fatto che l'inosservanza da parte di uno Stato contraente di una misura indicata ai sensi dell'articolo 39 del regolamento può comportare violazione dell'articolo 34 della Convenzione.

Il 3 dicembre 2008, il Ministero dell'Interno emetteva un decreto di espulsione nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo veniva espulso verso la Tunisia il 13 dicembre 2008

Con il ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo il Trabelsi ha lamentato la violazione dell'art. 3 della Convenzione, allegando che la sua espulsione verso la Tunisia lo espone al rischio di essere torturato. Egli, premesso che diversi cittadini tunisini rimpatriati con l'accusa di terrorismo sono risultati non più reperibili, ha ricordato che le inchieste condotte da

Amnesty International e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America hanno evidenziato la sussistenza della pratica della tortura in Tunisia. Il ricorrente ha, poi, denunciato la inattendibilità delle rassicurazioni rilasciate dalle autorità tunisine al Governo italiano.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, per quanto riguarda la condizione dei detenuti nelle carceri tunisine, ha richiamato la propria precedente sentenza del 28 febbraio 2008, emessa nel caso Saadi c. Italia (ricorso n. 37201/06), con cui aveva riconosciuto il rischio di tortura connesso al rimpatrio dei condannati per terrorismo internazionale, sulla base di testi, documenti internazionali e fonti di informazione attestanti la pratica di trattamenti disumani.

La Corte, infatti, aveva ritenuto che l'esistenza di testi interni e l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, normalmente, il rispetto dei diritti fondamentali non fossero sufficienti, da sole, a garantire una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti, quando fonti affidabili rivelano l'esistenza di pratiche poste in essere dalle autorità, o da queste tollerate, palesemente contrarie ai principi della Convenzione.

Ciò premesso, la Corte ha ricordato che *Amnesty International*, nel rapporto 2008 relativo alla Tunisia, ha precisato che, benché numerosi detenuti si fossero lamentati per essere stati torturati mentre erano sottoposti a fermo di polizia, «le autorità non hanno praticamente mai condotto alcuna inchiesta né adottato una alcuna misura per portare in giudizio i presunti torturatori».

I giudici di Strasburgo, inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, hanno constatato una reticenza delle autorità tunisine a cooperare con le organizzazioni indipendenti che difendono i diritti dell'uomo, quali *Human Rights Watch*.

Sotto altro profilo, i giudici hanno sottolineato l'inidoneità delle dichiarazioni del Ministero degli Affari Esteri tunisino ad escludere, in assenza di rapporti sanitari, la sottoposizione di Trabelsi a trattamenti contrari alla previsione dell'articolo 3 della Convenzione.

Ribadendo i principi enunciati nella sentenza Saadi, la Corte ha affermato che gli Stati, nel valutare l'eventualità dell'adozione di un provvedimento di espulsione, non possono mettere in bilanciamento il rischio che il soggetto da espellere sia sottoposto a trattamenti disumani e degradanti nel Paese di destinazione con la pericolosità sociale del medesimo individuo.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha quindi dichiarato che l'esecuzione dell'espulsione del ricorrente verso la Tunisia ha violato l'articolo 3 della Convenzione.

Con riferimento, poi, alla richiesta di sospensione cautelare indirizzata all'Italia, la Corte ha richiamato il caso Mamatkoulou e Askarov c. Turchia, per riaffermare il principio secondo cui l'inottemperanza dello Stato alla richiesta di misure provvisorie inoltrata ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte determina la violazione dell'articolo 34 della Convenzione, dovendo considerarsi come una circostanza che impedisce alla Corte di esaminare efficacemente le ragioni del ricorrente. Nella specie, i giudici hanno rilevato che a causa di tale inosservanza, da un lato, il ricorrente non ha potuto articolare la propria difesa e, dall'altro, la decisione della Corte rischia di restare priva di effetto utile.

Art. 3

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti – Estradizione processuale in Tagikistan deliberata dalle autorità russe – Violazione.

Khaydarov c. Russia, 20 maggio 2010

Con riferimento a un ordine di estradizione in Tagikistan, deliberato dalle autorità russe in relazione ad un procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente (cittadino del Tagikistan) dall'ufficio del Procuratore generale di tale Stato per la pretesa appartenenza ad un gruppo illegale armato nel 1997 (a seguito di una guerra civile ivi iniziata nel 1992), la Corte europea ha accolto un ricorso presentato sulla base degli artt. 3 e 5 della Convenzione dei diritti dell'uomo, osservando in particolare che il fatto che lo Stato richiedente abbia ratificato la maggior parte dei trattati sui diritti umani non può considerarsi di per sé sufficiente ad escludere il rischio di maltrattamenti. Esaminato preliminarmente il clima politico generale di quel Paese, la Corte ha concentrato la propria attenzione su una serie di fonti di informazione ritenute oggettive ed affidabili (il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, lo *Human Rights Watch*, ecc.), venendo a conoscenza di casi di discriminazione verificatisi contro l'etnia degli uzbeki (cui il ricorrente appartiene) e di numerosi motivi di preoccupazione legati alla situazione dei diritti umani, per la non conformità dei metodi di interrogatorio con gli *standards* legali internazionali e per il fatto che i detenuti non vengono registrati e non hanno la possibilità di ricorrere a forme di assistenza difensiva e medica. Né, peraltro, ad avviso della Corte, potrebbe considerarsi quale idonea assicurazione diplomatica per garantire l'assenza di maltrattamenti al ricorrente l'invio di una lettera del Procuratore generale del Tagikistan alle autorità russe, ove si fornivano assicurazioni che il ricorrente non sarebbe stato perseguitato. La Corte ha ritenuto dunque che l'extradizione del ricorrente abbia comportato una violazione non solo dell'art. 3, non avendo le autorità russe debitamente esaminato i motivi di doglianza relativi alla denunciata persecuzione per ragioni politiche in Tagikistan, ma anche dell'art. 5, §§ 1 e 4, essendo stato il ricorrente detenuto in violazione della pertinente normativa nazionale concernente i termini di custodia in costanza della procedura estradizionale (per un caso analogo v., inoltre, Corte eur. dir. um., Sez. I, 21 ottobre 2010, *Gaforov c. Russia*).

Art. 3

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Violazione.

Darraj c. Francia, 4 novembre 2010, n. 34588/07.

La Corte europea ha condannato la Francia per la violazione dell'art. 3 CEDU, sebbene le autorità francesi fossero intervenute per punire i colpevoli, ritenendo inadeguata, e talmente esigua da non garantire alcun effetto deterrente, la condanna inflitta ad alcuni agenti di polizia per le lesioni cagionate ad un giovane cittadino francese (avente sedici anni all'epoca dei fatti),

condotto in una stazione di polizia per un controllo di identità poiché era stato trovato sprovvisto di documenti. A seguito del controllo, il ricorrente era stato portato in ospedale, dove i medici riscontrarono contusioni e lesioni in varie parti del corpo. Gli agenti di polizia, interrogati sull'accaduto, affermarono che il giovane aveva reagito in modo molto violento al loro tentativo di accertare la sua identità, e che le lesioni erano dovute ad alcune manovre resesi necessarie per immobilizzarlo. La Corte europea, pur riconoscendo che spetta agli Stati la scelta delle misure atte a punire i colpevoli, ha affermato che non può esimersi dall'intervenire in casi di manifesta sproporzione tra la gravità della violazione e la punizione inflitta dalle autorità nazionali.

Art. 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Art. 5 § 1

Privazione della libertà - Nei modi previsti dalla "legge" – Inseguimento e cattura di nave straniera in alto mare – Stati non facenti parte alle convenzioni internazionali in materia – Autorizzazione dello Stato di bandiera – Sufficienza – Condizioni
Grande Camera, *Medvedyev e altri c. Francia*, 29 marzo 2010

Il caso sottoposto alla Corte riguardava un'operazione di inseguimento e cattura in alto mare di una nave, battente bandiera cambogiana, da parte delle autorità francesi.

La Corte europea aveva nel luglio 2008 condannato la Francia per la violazione dell'art. 5, par. 1 della Convenzione in relazione all'arresto dei ricorrenti, facenti parte di un equipaggio formato da ucraini, rumeni, greci e cileni, di un cargo battente bandiera cambogiana, intercettato in alto mare dalle autorità francesi, previa intesa con lo Stato di bandiera, in un'operazione di contrasto al traffico illecito di droga.

I ricorrenti avevano dedotto l'illegalità dell'operazione di intercettazione e cattura da parte delle autorità francesi e pertanto della loro privazione di libertà.

La Grande Camera ha in primo luogo ribadito l'applicabilità al caso dell'art. 5 della Convenzione, in quanto costituisce "privazione della libertà" il fatto che i ricorrenti siano stati sottoposti al controllo delle forze militari speciali francesi durante tutta la traversata verso il porto francese, con l'imposizione della navigazione forzata.

Quanto alle norme internazionali che consentivano l'operazione di cattura in alto mare, i ricorrenti avevano contestato l'applicabilità della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (che all'art. 111 riconosce allo Stato costiero il « diritto di inseguimento » in alto mare d'una nave straniera) e della Convenzione di Vienna sugli

stupefacenti, poiché la Cambogia non era parte a tali Convenzioni, né poteva ritenersi vigente una norma consuetudinaria che autorizzasse la Francia ad intervenire su di una nave straniera per contrastare il traffico di stupefacenti.

Tale deduzione è stata ritenuta fondata dalla Corte. In assenza di norme internazionali pattizie, al caso doveva applicarsi il principio internazionale della giurisdizione esclusiva della legge della bandiera. Peraltro, la Corte ha constatato che la Cambogia aveva autorizzato, con una nota verbale, l'intervento francese di intercettazione, controllo e perseguimento. Tuttavia la nota di autorizzazione – a suo avviso – non era sufficientemente precisa quanto alla sorte dei ricorrenti, ovvero se la possibilità di procedere al loro arresto costituisse un potere « chiaramente definito » ai sensi della giurisprudenza della Corte. Difettava pertanto nel caso di specie quella « prevedibilità » della legge che sta alla base della privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 della Convenzione europea. Non era stato dimostrato invero che esistesse una prassi corrente e continua tra la Cambogia e la Francia nella lotta contro il traffico di stupefacenti in alto mare riguardante le navi battenti bandiera cambogiana, mentre il ricorso ad un accordo ad hoc con una nota verbale, in mancanza di qualsiasi trattato o accordo bilaterale o multilaterale che coinvolgesse questi due Stati in maniera permanente, attestava il carattere del tutto eccezionale o, quanto meno, limitato della misura di cooperazione adottata nel caso di specie. Ad ogni modo, la Corte ha precisato che per un imputato la prevedibilità di essere perseguito per traffico di stupefacenti non può confondersi con la prevedibilità della norma legale su cui si fonda l'intervento. In caso contrario, ogni attività che può essere qualificata reato dal diritto interno dispenserebbe gli Stati dall'obbligo che incombe loro di adottare norme aventi i requisiti richiesti, in particolare rispetto all'articolo 5 § 1 della Convenzione e, pertanto, quest'ultimo sarebbe privato della sua sostanza. Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto che soltanto un'interpretazione in senso stretto è compatibile con lo scopo e l'oggetto dell'articolo 5 § 1, la Corte ha affermato che la privazione di libertà subita dai ricorrenti dal momento dell'ispezione fino all'arrivo della nave al porto francese non era "regolare", per mancanza di una base legale avente i requisiti richiesti per soddisfare il principio generale della certezza del diritto.

La Corte infine ha colto l'occasione per sottolineare l'insufficienza del quadro normativo in tema di lotta al traffico di stupefacenti, auspicando un'evoluzione del diritto pubblico internazionale che sancisca il principio secondo il quale tutti gli Stati abbiano competenza in deroga alla regola dello Stato di bandiera, così da applicare una regola già esistente da tempo per il fenomeno della pirateria.

Art. 5 § 3

Privazione della libertà – Diritto ad essere tradotti al più presto dinanzi a un giudice

Grande Camera, *Medvedyev e altri c. Francia*, 29 marzo 2010

Sempre relativamente all'operazione riguardante la nave cambogiana intercettata in alto mare dalle autorità francesi, i ricorrenti avevano dedotto la violazione dell'art. 5, par. 3 della Convenzione in quanto, avvenuta la cattura della nave il 13 giugno 2002, venivano portati davanti ad un giudice francese solo il successivo 26, al loro arrivo al porto francese, quando tra l'altro erano stati posti in stato di fermo. La presentazione davanti alla autorità giudiziaria era avvenuta circa da otto a nove ore dopo la formalizzazione del loro fermo. La Corte ha escluso la violazione della Convenzione, in quanto il ritardo era dovuto al tempo necessario di navigazione tra il luogo dell'intercettazione (Capo Verde) e le coste francesi e che il periodo da otto a nove ore era compatibile con la nozione "al più presto" enunciata all'articolo 5 § 3 e con la giurisprudenza della Corte.

Art. 5 § 3

Privazione della libertà – Diritto ad essere tradotti al più presto dinanzi a un giudice

– Arrestato tradotto davanti ad un pubblico ministero posto sotto l'autorità del potere esecutivo – Violazione.

Moulin c. Francia, 23 novembre 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha puntualizzato che nel sistema francese, il pubblico ministero non presenta le garanzie di indipendenza richieste per essere qualificato come "magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie", ai fini del rispetto del diritto a comparire davanti all'autorità giudiziaria, attribuito a ogni persona in stato di arresto o di custodia cautelare in forza dell'art. 5 § 3 della Convenzione.

La pronuncia trae origine dal ricorso dell'avv. France Moulin, la quale, due giorni dopo essere stata tratta in arresto in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice istruttore presso il Tribunale di Orleans, era stata presentata al Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Tolosa, e quindi, cinque giorni dopo, era stata tradotta davanti allo stesso giudice istruttore, per l'interrogatorio di prima comparizione.

La ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 5 § 3 della Convenzione, sostenendo di essere rimasta in stato di custodia cautelare per cinque giorni prima di comparire davanti a "un giudice o altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie".

La Corte Europea ha richiamato i principi già affermati nella sentenza emessa il 29 marzo 2010 nel caso *Medvedyev e altri c. Francia*, evidenziando l'importanza delle garanzie previste dall'art. 5 § 3 della Convenzione, che mira ad assicurare che la persona arrestata sia condotta fisicamente al più presto davanti ad un'autorità giudiziaria; si tratta di un controllo giudiziario rapido e automatico che garantisce una protezione apprezzabile contro i comportamenti arbitrari, le detenzioni segrete e i maltrattamenti. Il magistrato, cui è attribuito il compito di ascoltare personalmente l'individuo tradotto davanti a lui e di controllare la legalità e la giustificazione dell'arresto, deve presentare le richieste garanzie di indipendenza rispetto al potere esecutivo e alle parti; ciò esclude la possibilità che egli possa in un momento successivo

del procedimento esercitare le funzioni di pubblico ministero nei confronti della persona sottoposta a restrizione della libertà.

Sul tema della tempestività dell'intervento del magistrato, la Corte europea ha richiamato la propria precedente pronuncia emessa il 29 novembre 1988 nel caso Brogan e altri contro Regno Unito, che ha ritenuto che un periodo di custodia cautelare di quattro giorni e sei ore senza controllo giudiziario superi gli stretti limiti di tempo stabiliti dall'art. 5 § 3 della Convenzione, anche in situazioni nelle quali viene in gioco la tutela della collettività contro il terrorismo.

Alla luce dei suddetti principi, la Corte europea ha escluso che il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Tolosa, davanti al quale la ricorrente era stata tradotta due giorni dopo il suo arresto, presentasse le garanzie di indipendenza richieste dalla giurisprudenza per essere qualificato come "magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie", ai sensi dell'art. 5 § 3 della Convenzione.

Al riguardo, la Corte ha osservato che "se il complesso dei magistrati dell'ordine giudiziario rappresenta l'autorità giudiziaria menzionata dall'art. 66 della Costituzione francese, risulta dal diritto interno che i magistrati giudicanti sono sottoposti a un regime diverso da quello previsto per i membri del pubblico ministero. Questi ultimi dipendono tutti da un superiore gerarchico comune, il guardasigilli, Ministro della Giustizia, che è membro del governo, e quindi del potere esecutivo; al contrario dei giudici, essi non sono inamovibili in virtù dell'art. 64 della Costituzione; essi sono posti sotto la direzione e il controllo dei loro capi gerarchici all'interno del pubblico ministero, e sotto l'autorità del guardasigilli, Ministro della Giustizia. In virtù dell'art. 33 del codice di procedura penale, il pubblico ministero è tenuto a formulare requisitorie scritte conformi alle istruzioni ad esso date secondo le condizioni previste dagli artt. 36, 37 e 44 dello stesso codice, anche se sviluppa liberamente le osservazioni orali che ritiene convenienti nell'interesse della giustizia".

Senza prendere alcuna posizione relativamente al dibattito interno sul rapporto di dipendenza effettiva tra il Ministro della Giustizia e il pubblico ministero, la Corte europea ha ritenuto che gli organi del pubblico ministero in Francia, per il loro *status* sopra richiamato, non soddisfino l'esigenza di indipendenza rispetto all'esecutivo, che assume rilevanza, allo stesso modo dell'imparzialità, nel quadro delle garanzie inerenti alla nozione autonoma di "magistrato" ai sensi dell'art. 5 § 3 della Convenzione.

Inoltre la Corte ha sottolineato che la legge affida l'esercizio dell'azione penale al pubblico ministero, indivisibile e rappresentato presso ciascuna giurisdizione di primo grado e d'appello; anche sotto questo profilo, non si sono riscontrate le necessarie garanzie di indipendenza rispetto all'esecutivo e alle parti, a nulla rilevando che il pubblico ministero davanti al quale era stata tradotta l'arrestata esercitasse le proprie funzioni in una circoscrizione territoriale diversa da quella del giudice istruttore che aveva ordinato la restrizione della libertà personale.

Pertanto, essendo rimasto accertato che la ricorrente era stata presentata al giudice istruttore oltre cinque giorni dopo la privazione della libertà personale, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato una violazione dell'art. 5 § 3 della Convenzione.

Art. 6

Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
 - a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
 - b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
 - c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
 - d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

Art. 6 § 1

Equo processo – Accesso alla giustizia - Patteggiamento in sede di udienza preliminare – Ruolo della parte offesa

Mihova c. Italia, 30 marzo 2010

La ricorrente aveva presentato una denuncia per le molestie subite dalla figlia minorenni. Il procedimento penale a carico dell'imputato fu poi chiuso con il patteggiamento in sede di udienza preliminare. La ricorrente ricorse per cassazione avverso tale provvedimento, lamentando di non essere stata informata della data dell'udienza preliminare. La Corte di cassazione (Sez. VII, 16 aprile 2008, n. 6250) dichiarò il ricorso irricevibile perché la parte lesa, non costituita parte civile, non è legittimata all'impugnazione. Di seguito, la ricorrente ha instaurato un procedimento civile nei confronti l'imputato. Davanti ai giudici di Strasburgo, la ricorrente ha lamentato di non aver potuto contestare la pena, secondo lei troppo mite, inflitta all'imputato. La Corte europea ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 6 della Convenzione, in quanto la ricorrente mirava ad esercitare nel processo penale una azione con finalità repressiva ovvero il diritto alla "vendetta privata" che, di per sè, non è garantito dalla Convenzione. In ogni caso, la Corte ha osservato che il fatto che il diritto interno non consente alla parte lesa di poter partecipare al patteggiamento, sollecitando l'applicazione di una pena più severa, non è in contrasto con la Convenzione. Inoltre, l'accesso al tribunale le era stato garantito con l'opportunità di instaurare un processo civile contro l'imputato.

Art. 6 § 1

Equo processo - Pubblicità dell'udienza nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione

Bongiorno e altri c. Italia, 5 gennaio 2010

La Corte - richiamando gli analoghi precedenti *Bocellari e Rizza c. Italia* del 2007 e *Pierre c. Italia* del 2008 – ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, osservando preliminarmente che lo svolgimento in camera di consiglio delle procedure che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione, sia in primo grado che in appello, è espressamente previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 e che le parti non hanno, in tal caso, la possibilità di chiedere e di ottenere una pubblica udienza. Tra l'altro, questo tipo di procedura riguarda l'applicazione di provvedimenti di confisca di beni e di capitali, il che mette direttamente e sostanzialmente in questione la situazione patrimoniale della persona interessata. In questa prospettiva, pertanto, non si può sostenere che il controllo del pubblico non sia una condizione necessaria per garantire il rispetto dei diritti dell'interessato. Pur riconoscendo, dunque, che la presenza di alcuni interessi superiori e l'alto grado di tecnicità

possano a volte entrare in gioco in questo tipo di procedimenti, la Corte ha ritenuto essenziale - tenuto conto in particolare della posta in gioco nelle procedure relative all'applicazione delle misure di prevenzione e degli effetti che possono produrre sulla situazione personale delle persone coinvolte - che le persone interessate si vedano almeno offrire la possibilità di chiedere una pubblica udienza dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello. A seguito della pronuncia in esame, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93 dell'8 marzo 2010, proprio richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea nella sentenza Bongiorno e nei su menzionati precedenti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), per violazione dell'art. 117, comma primo Cost., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. La stessa Corte costituzionale ha peraltro precisato, nel corpo della motivazione, che in conformità alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, resta fermo il potere del giudice di disporre che si proceda in tutto o in parte senza la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che facciano emergere esigenze di tutela di valori contrapposti, nei limiti in cui, a norma dell'art. 472 cod. proc. pen., è legittimato lo svolgimento del dibattimento penale a porte chiuse. Sotto altro profilo, tuttavia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso che la procedura relativa alla confisca di prevenzione costituisca una sanzione indeterminata, sproporzionata e contraria all'articolo 1 del Protocollo n° 1 della Convenzione, osservando come il fenomeno della criminalità organizzata abbia raggiunto, in Italia, dimensioni davvero preoccupanti, e che i guadagni smisurati che le associazioni di stampo mafioso ricavano dalle loro attività illecite danno loro un potere la cui esistenza mette in discussione la supremazia del diritto nello Stato. Ne consegue che i mezzi adottati per combattere questo potere economico, ed in particolare quello della confisca in esame, possono risultare indispensabili per poter efficacemente combattere tali associazioni (analogamente, v. Arcuri e tre altri c. Italia (dec.), n. 52024/99, 5 luglio 2001; Riela e altri c. Italia (dec.), n. 52439/99, 4 settembre 2001; Raimondo c. Italia del 22 febbraio 1994, serie A no 281-A, p. 17, § 30).

Art. 6 § 1

Equo processo - Pubblicità dell'udienza nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione

Leone c. Italia, 2 febbraio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo, confermando l'orientamento inaugurato dalla pronuncia adottata il 13 novembre 2007 nel caso Bocellari e Rizza contro Italia e proseguito dalle successive decisioni emesse l'8 luglio 2008, nel caso Pierre ed altri contro Italia, e il 5 gennaio

2010, nel caso *Bongiorno e altri contro Italia* (vedi sopra), ha affermato che costituisce violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione la mancata previsione della possibilità per l'interessato di chiedere e ottenere l'udienza pubblica nelle procedure per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, in primo grado e in grado di appello.

Art. 6 § 1

Equo processo – Ricorsi promossi davanti alle autorità giudiziarie avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della l. n. 354/1975 – Inammissibilità per mancanza di interesse.

Mole c. Italia, 12 gennaio 2010

La Corte, dopo avere respinto, perché manifestamente infondati, i motivi di ricorso relativi alla violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione, ha ribadito che la mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della l. n. 354/1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, par. 1, della Convenzione (analogamente, v. *Enea c. Italia* [GC], n. 74912/01, 17 settembre 2009). Nella fattispecie, la violazione dell'articolo 6, par. 1, è scaturita da una decisione di rigetto per perdita di interesse all'esame del reclamo, a causa dello scadere del termine di validità del decreto ministeriale impugnato. Il Governo aveva affermato che il fatto di aver superato il termine di dieci giorni previsto dalla legge sull'ordinamento penitenziario non poteva essere considerato un'omissione al dovere di controllo giurisdizionale. Il tribunale di sorveglianza avrebbe comunque deliberato entro termini ragionevoli, tenuto conto del tempo necessario per l'istruzione delle cause, ed il ritardo nella risposta non avrebbe causato un diniego di accesso ad un tribunale. La Corte ha tuttavia ritenuto di non doversi discostare dal suo precedente orientamento giurisprudenziale, osservando che il 19 giugno 2002 il ricorrente aveva presentato un reclamo avverso il decreto del 17 giugno 2002 e che con decisione in data 21 marzo 2003 il tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo in quanto il decreto in questione era scaduto. In occasione del precedente su menzionato, infatti, la Corte aveva osservato che se il semplice superamento di un termine legale certamente non costituisce una violazione del diritto garantito, tuttavia il tempo necessario per l'esame di un ricorso può minarne l'efficacia, e....."se la legge applicabile prevede per la decisione un termine di soli dieci giorni, da una parte è per la gravità degli effetti del regime speciale sui diritti del detenuto e, dall'altra parte, per la limitata validità temporale della decisione impugnata" (v. i §§ 82 e 83 della pronuncia *Enea c. Italia*, nonché la sentenza *Viola c. Italia*, n. 8316/02, § 55, 29 giugno 2006).

Art. 6 § 1

Equo processo – Ricorsi promossi davanti alle autorità giudiziarie avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della l. n. 354/1975 – Inammissibilità per mancanza di interesse.

Barbaro c. Italia, 16 febbraio 2010

Nello stesso filone della sentenza Mole si pone anche questa pronuncia della Corte, che ha affermato che costituisce violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione il ritardo nella decisione sul reclamo proposto avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, quando esso si protragga in misura tale da privare di significato il controllo esercitato dal giudice sul decreto del Ministro della Giustizia. Nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo dell'interessato tre mesi dopo la sua proposizione, e la Corte di Cassazione, decidendo un anno dopo l'adozione del decreto ministeriale di proroga, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, essendo scaduto il periodo di efficacia del medesimo provvedimento (pari a sei mesi). Sul punto, la Corte europea ha premesso che il semplice superamento di un termine previsto dalla legge non costituisce violazione del diritto garantito, ma ha al contempo rilevato che il tempo necessario all'esame di un ricorso può comprometterne l'efficacia (come già evidenziato nella pronuncia emessa il 17 settembre 2009 nel caso Enea contro Italia), ed ha concluso che, nel caso di specie, l'assenza di qualsiasi decisione sul merito ha privato del suo significato il controllo esercitato dal giudice sul decreto del Ministro della Giustizia. La Corte europea ha altresì osservato che, se la legge applicabile prevede un termine di decisione di dieci giorni, ciò dipende, da un lato, dalla gravità degli effetti del regime speciale sui diritti del detenuto, e d'altro lato, dalla validità limitata nel tempo della decisione contestata. Si è pertanto ravvisata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Art. 6 § 1

Equo processo - Utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni autoincriminanti rese dalla persona sospettata di reato in occasione di un controllo stradale

18 febbraio 2010, *Zaichenko c. Russia*

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che costituisce violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione la condanna penale fondata su dichiarazioni autoincriminanti rese dall'imputato davanti alla polizia, senza essere informato preventivamente che poteva avvalersi del diritto al silenzio. Nel caso di specie, il ricorrente era stato fermato, nel corso di un controllo stradale, dagli agenti di polizia che stavano indagando sul furto di carburante perpetrato in danno del suo datore di lavoro. A seguito del rinvenimento di due taniche di carburante a bordo della vettura del ricorrente, gli agenti lo interrogavano sul posto, senza renderlo edotto dei suoi diritti e inducendolo a sottoscrivere un verbale di ispezione, nel quale

riconosceva che il carburante proveniva dal suo veicolo di servizio. Al ricorrente veniva successivamente chiesto di firmare una dichiarazione scritta in cui ammetteva di avere sottratto il carburante per uso personale e affermava di essere stato reso edotto del suo diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni autoincriminanti. Il ricorrente veniva accusato di furto e rinviato a giudizio. Nel corso del processo il giudice non ammetteva la produzione di una fattura addotta dal ricorrente per dimostrare che in realtà aveva acquistato il carburante, e respingeva altresì la testimonianza di due testi della difesa, che reputava troppo vicini al ricorrente e quindi non credibili. Il ricorrente veniva condannato a una pena detentiva con la sospensione condizionale.

La Corte europea ha ritenuto che, essendo il ricorrente raggiunto da sospetti di colpevolezza, sulla polizia gravasse l'obbligo di informarlo che egli poteva avvalersi del diritto di non rispondere e del privilegio contro l'autoincriminazione sin dal momento in cui egli rendeva le dichiarazioni riportate nel verbale di ispezione, che sarebbero poi state utilizzate come prova a suo carico. Tale violazione, verificatasi nel corso delle indagini, non aveva trovato alcun rimedio nella fase del giudizio, in cui non era stato motivato adeguatamente il rigetto delle obiezioni prospettate dall'imputato per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, specialmente alla luce della debolezza del restante materiale probatorio addotto dall'accusa. La condanna del ricorrente è stata ritenuta fondata sulle dichiarazioni da lui rese alla polizia senza essere informato del suo diritto a non autoincriminarsi. Si è pertanto ravvisata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Art. 6 § 1

Equo processo – Rifiuto di sospendere l'esecuzione di una pena, basato sull'appartenenza ad una minoranza

Paraskeva Todorova c. Bulgaria , 25 marzo 2010

Alla ricorrente, appartenente alla comunità rom, veniva rifiutata la concessione della sospensione della pena. La questione affrontata dalla Corte europea riguardava la legittimità della valutazione effettuata dal giudice nazionale, basata sull'origine rom dell'interessata e sulla percezione diffusa di impunità nella società nel caso di appartenenti a minoranze, per i quali la condanna con sospensione della pena non rappresentava una condanna. La Corte ha ritenuto che una siffatta valutazione contrastasse con gli art. 6 e 14 della Convenzione, in quanto la ricorrente era stata sottoposta ad una disparità di trattamento basata sulla sua appartenenza etnica, a causa dell'ambigua motivazione della decisione, con la quale i tribunali hanno inflitto una pena detentiva effettiva, mentre nessuna circostanza obiettiva legittimava tale situazione. La Corte ha colto l'occasione per ricordare il carattere prioritario dello sradicamento del razzismo dalle società multiculturali europee.

Art. 6 § 1

Equo processo – Decisioni sull'accesso ai dati personali inclusi nel sistema informativo Schengen – Inapplicabilità dell'art. 6

Dalea c. Francia, 2 febbraio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che disciplina interna che limiti la possibilità, per i privati, di avere accesso diretto, e di far apportare rettificazioni, ai dati personali contenuti nella banca dati del sistema informativo Schengen, non determini una violazione degli artt. 6 e 8 della Convenzione. Nel caso di specie, si trattava di un cittadino rumeno che si era visto rifiutare un visto per recarsi in Germania e, successivamente, un visto per recarsi in Francia, in quanto era stato segnalato dalle autorità francesi nella banca dati del sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Il ricorrente lamentava la violazione dei principi del "processo equo" e della tutela della vita privata (sul punto v. *infra sub 8*), rilevando di non avere ottenuto la comunicazione delle informazioni a lui relative contenute nella banca dati della sezione nazionale francese del sistema informativo Schengen e la loro rettifica o cancellazione. La Corte europea ha respinto il ricorso, rilevando, anzitutto, che la procedura prevista dal diritto francese per consentire alle persone interessate di accedere ai loro dati personali contenuti nella banca dati Schengen e, eventualmente, farli rettificare o cancellare, è strettamente connessa con la disciplina relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri, in particolare con le procedure di rilascio dei visti. In proposito, la Corte ha affermato che le decisioni relative all'ingresso, al soggiorno e all'allontanamento degli stranieri non danno luogo a controversie su diritti ed obblighi di natura civile né riguardano la fondatezza di un'accusa in materia penale, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, e non rientrano quindi nel campo di applicazione di questa disposizione.

Art. 6 §1

Art. 6 §3

Equo processo – Crimini contro l'umanità commessi durante la seconda guerra mondiale – Irragionevole ritardo nell'avvio del procedimento penale

Equo processo – Crimini contro l'umanità commessi durante la seconda guerra mondiale – Impossibilità di provare la propria innocenza a causa del passaggio del tempo

Equo processo – Impossibilità di interrogare un testimone a carico sentito per rogatoria internazionale

Sommer c. Italia, 23 marzo 2010

Per i gravi crimini commessi in Italia alla fine della seconda guerra mondiale, ed in particolare per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944, nel 1947 fu avviato un procedimento penale ad un comandante di un'unità delle SS che si concluse solo nel 2005 con la sua condanna, confermata nei gradi successivi (v. Cass. Sez. I, 8 novembre 2007, n. 4060).

Il ricorrente lamentava davanti alla Corte europea l'irragionevole ritardo nell'apertura del processo. A tal riguardo, la Corte, mentre si è dichiarata incompetente a conoscere le doglianze fondate su fatti avvenuti prima del 1 agosto 1973 (data dell'entrata in vigore del diritto al ricorso individuale in Italia), ha rilevato che l'indagine avviata nel 1947 non aveva portato, all'epoca, ad un atto di accusa nei confronti del ricorrente, che veniva invece formulato nel 1992, quando il ricorrente fu informato dell'apertura delle indagini a suo carico. Quindi ai fini della violazione dell'art. 6 per il lamentato ritardo occorre aver riguardo al momento in cui l'inchiesta ha avuto ripercussioni importanti sulla situazione del ricorrente. Di conseguenza, per i fatti antecedenti al 1992 non sussiste violazione..

Il ricorrente deduceva altresì la violazione dell'art. 6, par. 3 d) per l'impossibilità di interrogare l'unico testimone a carico, in quanto ascoltato per rogatoria in base alla procedura prevista dalla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. La Corte ha escluso la violazione in quanto il difensore del ricorrente era stato messo nelle condizioni di poter partecipare all'escussione del testimone ed esercitare il diritto di difesa, ai sensi della Convenzione del 1959 e del diritto interno. Peraltro, le dichiarazioni del testimone non costituivano l'unico elemento di prova sul quale i giudici hanno fondato la condanna del ricorrente.

Altra doglianza riguardava l'impossibilità di reperire prove a discarico sessant'anni dopo lo svolgimento dei fatti, attesa l'imprescrittibilità dei crimini contestati. La Corte ha osservato che se la prescrizione ha la finalità di assicurare la sicurezza giuridica, gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione impongono di reprimere i gravi attentati ai diritti ivi riconosciuti e di perseguirli in maniera effettiva. Pertanto, per i crimini contro l'umanità l'imprescrittibilità non appare contraria alla Convenzione. Conseguentemente, non viola l'art. 6 una limitazione dei diritti della difesa derivanti dalle difficoltà che dipendono inevitabilmente da un processo che si svolge decine di anni dopo la commissione dei fatti.

Art. 6 § 2

Presunzione di innocenza – Perseguimento penale di un pubblico funzionario basato sugli esiti di un rapporto redatto in sede disciplinare.

Poncelet c. Belgio, 30 marzo 2010

Il ricorrente, alto funzionario statale, fu sottoposto ad un'inchiesta amministrativa su per alcuni appalti pubblici. L'ispettore, ritenendo che nella loro esecuzione fossero state commesse irregolarità, trasmise alla procura diversi verbali dai quali emergeva un atteggiamento apertamente ostile al ricorrente. Di seguito, venne avviata un'istruttoria per falsità e corruzione, ma il processo fu concluso per prescrizione, pur avendo constatato i giudici nazionali la violazione della presunzione di innocenza, La Corte europea ha ritenuto violato l'art. 6, par. 2 della Convenzione, in quanto il processo era stato avviato ed era proseguito

nonostante la violazione della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa. Invero, stando alle conclusioni del tribunale, le considerazioni formulate dall'ispettore erano frutto dei suoi pregiudizi e l'inchiesta era stata quindi condotta in violazione della presunzione d'innocenza e dei diritti della difesa.

Art. 6 § 3

Equo processo – Condanna basata su testimonianze ritrattate.

Orhan Çağan c. Turchia, 23 marzo 2010

In occasione del suo processo dinanzi alla Corte di sicurezza dello Stato, il ricorrente contestò la deposizione di un testimone - chiave. Quest'ultimo aveva ritrattato le sue deposizioni precedenti inviando una lettera e non comparso alle udienze alle quali era stato convocato. La Corte tuttavia decise che non occorreva più sentire nuovamente il testimone – chiave, poiché non comparso e non più rintracciabile al suo indirizzo, nonostante le ricerche, e dichiarò il ricorrente colpevole basandosi egualmente su tale testimonianza. La Corte europea ha ravvisato la violazione dell'art. 6 in quanto un nuovo esame di questo testimone era necessario, a seguito della ritrattazione e della completa modifica della sua versione dei fatti nel corso della procedura, di guisa che la rilevanza della sua deposizione precedente doveva ritenersi seriamente posta in discussione. La Corte, nel ribadire che non può pronunciarsi sulla valutazione della colpevolezza del ricorrente né sul valore probatorio di deposizioni controverse, ha osservato che tale valutazione è stata in gran parte basata su deposizioni accusatorie di un testimone-chiave poco attendibili in quanto ritrattate durante il procedimento. Pertanto, la mancata, nuova audizione di quella persona da parte della Corte di sicurezza dello Stato e la condanna del ricorrente pronunciata principalmente sulla base della testimonianza controversa hanno comportato una limitazione dei diritti della difesa del ricorrente incompatibile con le esigenze di un equo processo.

Art. 6 § 3

Equo processo – Assistenza gratuita di un interprete nella fase iniziale delle indagini

Diallo c. Svezia, 5 gennaio 2010

La Corte, nel ribadire che l'assistenza di un interprete deve essere garantita sin dall'inizio della fase investigativa, a meno che non sia dimostrato, alla luce delle particolari circostanze del caso, che sussistano motivi d'urgenza tali da rendere necessaria la limitazione di tale diritto, ha escluso che nel caso di specie fossero ravvisabili elementi di fatto idonei a ritenere che l'accesso ad un interprete fosse stato sistematicamente limitato. La ricorrente, infatti (una cittadina francese fermata all'atto dell'ingresso in Svezia con gr. 988 di eroina avvolti in due pacchetti e interrogata in lingua francese da un funzionario doganale che in seguito rilasciava deposizione a suo carico), aveva ricevuto, secondo la Corte, una sufficiente assistenza

linguistica durante il primo interrogatorio presso gli uffici doganali e in seguito, nel corso di ulteriori interrogatori, era stato nominato un interprete autorizzato, sia nella fase preliminare, sia durante il processo.

Art. 6 § 3

Equo processo – Notificazione dell'atto di citazione a giudizio – Imputato irreperibile – Onere di comunicare di comunicare il proprio indirizzo.

Popovitsi c. Grecia, 14 gennaio 2010

La Corte ha esaminato un caso in cui la procedura di notificazione di un atto di citazione a giudizio, prevista per persone aventi un domicilio sconosciuto, aveva condotto ad un'inconsapevole condanna contumaciale, della quale la ricorrente era venuta a sapere solo quando a stessa era divenuta irrevocabile ed il suo ricorso per la restituzione in termini era stato respinto. Secondo la Corte, il fatto che la ricorrente fosse in possesso di un permesso di soggiorno con indicazione del domicilio dimostrava l'irragionevolezza della procedura seguita, non potendosi ravvisare alcun obbligo per il cittadino, che ignori di essere oggetto di un procedimento giudiziario, di comunicare il proprio indirizzo all'autorità procedente. Il difetto di motivazione della decisione di rigetto dell'istanza di rimessione in termini – che si limitava ad affermare che l'autorità giudiziaria non era a conoscenza del domicilio (senza dar conto dei tentativi operati per localizzare l'imputata) – ha dunque privato la ricorrente della possibilità di presenziare e difendersi in un nuovo giudizio.

Art. 6 § 1

Diritto di accesso a un tribunale - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati in rapporto a dichiarazioni prive di un legame evidente con un'attività parlamentare – Conseguente impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria – Violazione.

C.G.I.L. e Cofferati n. 2 c. Italia, 6 aprile 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che l'impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria in conseguenza della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza del parlamentare, con riferimento a dichiarazioni non legate all'esercizio di funzioni parlamentari, costituisca una ingerenza sproporzionata nel diritto di accesso ad un tribunale, integrando quindi la violazione dell'art. 6 della Convenzione.

Il ricorso, presentato dalla C.G.I.L. e da Cofferati, già segretario generale del predetto sindacato, trae origine da alcune dichiarazioni rilasciate all'agenzia di stampa ADN Kronos dall'on. Taormina, volte a sostenere che con la loro azione di contestazione delle riforme che il

Governo aveva in programma di realizzare nel campo del diritto del lavoro, i ricorrenti erano almeno in parte responsabili del clima politico di tensione sociale che aveva condotto all'omicidio del prof. Biagi.

Ritenendo che le affermazioni dell'on. Taormina fossero diffamatorie, i ricorrenti lo citarono dinanzi al Tribunale civile di Roma per ottenere la riparazione dei danni subiti.

Tuttavia la Camera dei Deputati adottò una deliberazione che stabiliva che le affermazioni dell'on. Taormina costituivano opinioni espresse da un parlamentare nell'ambito delle sue funzioni, consentendo al predetto deputato di beneficiare dell'immunità prevista dall'articolo 68 comma 1 della Costituzione, che impediva di proseguire ogni procedimento penale o civile volto ad accertare la sua responsabilità e ad ottenere la riparazione dei danni subiti.

Il Tribunale di Roma sollevò dinanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo l'annullamento della suddetta delibera della Camera dei deputati in quanto non risultava che l'on. Taormina fosse intervenuto in Parlamento in merito all'omicidio del prof. Biagi sostenendo gli argomenti proposti nell'intervista in questione.

Con la sentenza n. 368 del 7 novembre 2007, la Corte costituzionale dichiarò inammissibile il conflitto in quanto le affermazioni presumibilmente diffamatorie dell'on. Taormina non erano state esplicitamente riportate dal Tribunale di Roma nella sua ordinanza; conseguentemente la mancanza di una compiuta esposizione dei presupposti di fatto precludeva alla Consulta di accertare se sussistesse un nesso funzionale tra le frasi pronunciate da un deputato e gli eventuali atti parlamentari.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il diritto di accesso a un tribunale non è assoluto, e può andare incontro a limitazioni implicitamente ammesse. Nondimeno, queste ultime non possono limitare l'accesso offerto all'individuo in modo o in misura tali che il diritto ne risulti leso nella sua stessa sostanza. Inoltre, esse sono conformi all'articolo 6 § 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Il fatto che gli Stati concedano generalmente un'immunità più o meno ampia ai membri del Parlamento costituisce una prassi consolidata, volta a consentire la libera espressione dei rappresentanti del popolo e ad impedire che azioni giudiziarie faziose possano pregiudicare la funzione parlamentare.

Ciò premesso, la Corte europea ha ritenuto che l'ingerenza prevista dall'articolo 68, comma 1, della Costituzione, perseguisse scopi legittimi, vale a dire la tutela del libero dibattito parlamentare e il mantenimento della separazione dei poteri legislativo e giudiziario

Tuttavia, quanto alla proporzionalità dell'ingerenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato che le dichiarazioni dell'on. Taormina non erano legate all'esercizio di funzioni parlamentari *stricto sensu*, poiché erano state pronunciate nell'ambito di interviste con la stampa, e quindi al di fuori di una camera del Parlamento.

Secondo la Corte, l'assenza di un legame evidente con un'attività parlamentare esige un'interpretazione stretta del concetto di proporzionalità tra lo scopo prefissato e i mezzi

impiegati. Ciò vale in particolar modo quando le restrizioni al diritto di accesso derivano da una deliberazione di un organo politico. Giungere ad una conclusione diversa equivarrebbe a limitare in modo incompatibile con l'articolo 6 § 1 della Convenzione il diritto di accesso a un tribunale dei privati ogni volta che le affermazioni criticate siano state pronunciate da un membro del Parlamento.

Ad avviso della Corte, la deliberazione della Camera dei deputati che, concedendo l'immunità all'on. Taormina, ha comportato la paralisi dell'azione dei ricorrenti volta a garantire la tutela della loro reputazione, non ha rispettato il giusto equilibrio tra l'interesse generale della comunità e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

La Corte europea ha attribuito importanza anche al fatto che, dopo la deliberazione della Camera e la sentenza della Corte costituzionale n. 368 del 2007, i ricorrenti non disponevano di altre vie di ricorso ragionevoli per tutelare efficacemente i loro diritti sanciti dalla Convenzione. Infatti la Consulta, rilevando l'esistenza di un ostacolo di natura procedurale posto dal testo dell'ordinanza del Tribunale di Roma, si era rifiutata di esaminare se le affermazioni di Taormina rientrassero nell'esercizio di «funzioni parlamentari» e fossero ricomprese nelle previsioni dell'articolo 68 comma 1 della Costituzione.

Secondo la valutazione della Corte, i ricorrenti, che avevano presentato dinanzi ad un tribunale interno un'azione per diffamazione non manifestamente infondata, non avevano potuto beneficiare di un accesso alla giustizia conforme alle esigenze della Convenzione. Si è quindi riscontrata la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Art. 6 § 1 e § 2

Imparzialità del giudice - Procedimento penale per diffamazione presieduto dallo stesso giudice intervenuto nel precedente procedimento civile – Violazione

Presunzione di innocenza – Dichiarazione sulla responsabilità penale, resa dal Procuratore Generale prima della formulazione ufficiale dell'accusa - Violazione

Art. 10

Libertà di espressione - Giornalista condannato in sede penale per articoli di stampa che mettevano in discussione la versione ufficiale di alcuni avvenimenti e la politica del governo – Violazione.

Art. 46

Esecuzione di una sentenza – Misure individuali – Obbligo dello Stato di liberare tempestivamente un giornalista la cui condanna e reclusione costituiscano una violazione del diritto alla libertà di espressione.

Fatullayev c. Azerbaigian, 22 aprile 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso del caporedattore di un giornale, condannato in Azerbaigian a complessivi otto anni e mezzo di reclusione per i reati di minaccia terroristica e incitamento all'odio etnico in relazione a due articoli che aveva pubblicato,

rispettivamente in ordine a un massacro avvenuto nella città di Khojaly nel 1992, durante la guerra del Nagorno - Karabakh, e sull'ipotesi di una guerra USA - Iran, in cui sarebbe stato coinvolto anche l'Azerbaijan.

Con riferimento all'art. 10 della Convenzione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la natura molto delicata dei problemi che erano stati sollevati e ha ritenuto altresì comprensibile che le affermazioni rese dal ricorrente potessero essere considerate sconcertanti o inquietanti dall'opinione pubblica. Tuttavia, ha ribadito che la libertà di informazione non si applica unicamente alle informazioni o alle idee favorevolmente accettate, bensì anche a quelle che offendono, sconcertano o turbano. Inoltre, ha specificato che la ricerca della verità storica è parte integrante della libertà di espressione. In proposito, la Corte ha soggiunto che diversi fatti connessi agli avvenimenti di Khojaly erano ancora oggetto di discussione tra gli storici e, in quanto tali, avrebbero dovuto essere materia di interesse generale nella società azerbaijana moderna. Era fondamentale che il dibattito sulle cause di atti particolarmente gravi, che probabilmente costituivano crimini di guerra o crimini contro l'umanità, potesse essere condotto liberamente in una società democratica, in cui la stampa era chiamata anche a svolgere il ruolo indispensabile di "garante pubblico", con il compito di divulgare informazioni e idee su temi politici e su altri argomenti di interesse generale.

In sostanza, la Corte europea è giunta alla conclusione che gli articoli giornalistici che ricostruiscono fatti relativi a operazioni militari in modo da smentire la versione ufficiale dei pubblici funzionari non possono subire limitazioni nei casi in cui lo stile adottato è descrittivo e si persegue l'intento di informare l'opinione pubblica su eventi di interesse generale, senza criminalizzare specifici individui.

Infine, la Corte ha ritenuto che la condanna a una pena detentiva per un reato di stampa sia compatibile con la libertà di espressione di un giornalista solo in circostanze eccezionali, segnatamente laddove vengano gravemente compromessi altri diritti fondamentali, come in caso di discorsi inneggianti all'odio o di incitamento alla violenza. Nel caso del ricorrente non sussistevano motivi per condannarlo a una pena detentiva.

Con riguardo all'articolo incentrato sul ruolo specifico svolto dall'Azerbaijan nelle dinamiche della politica internazionale relativamente alle relazioni USA - Iran, la Corte ha ritenuto che esso rientrasse in un dibattito politico su una materia di interesse pubblico e generale. Il ricorrente non aveva rivelato alcun segreto di stato né accresciuto o diminuito le possibilità di un attacco, ma aveva cercato di dare un quadro drammatico delle conseguenze specifiche del coinvolgimento dell'Azerbaijan in una futura guerra. Le opinioni che aveva espresso erano scenari ipotetici e, in quanto tali, non erano dimostrabili. Il semplice fatto che avesse discusso la situazione sociale ed economica in regioni popolate da una minoranza etnica ed espresso un'opinione sulle possibili tensioni politiche in quelle regioni, non poteva essere considerato un incitamento all'odio etnico. Anche se taluni passaggi potevano contenere opinioni categoriche e aspre e mostrare un certo grado di esagerazione nel criticare il trattamento riservato al gruppo

di minoranza in questione da parte delle autorità centrali, essi comunque non fomentavano la violenza inter-etnica né contenevano affermazioni denigratorie contro alcun gruppo etnico.

Ad avviso della Corte, i tribunali nazionali non avevano fornito alcun motivo valido per giustificare la condanna del ricorrente per i reati di minaccia terroristica e incitamento all'odio etnico. La gravità dell'ingerenza, inoltre, era stata esacerbata dalla sanzione particolarmente dura che era stata inflitta: una pena della reclusione elevata senza alcuna giustificazione. Quindi è stata constatata una limitazione del tutto sproporzionata della libertà di espressione del ricorrente, in violazione dell'art. 10 della Convenzione.

Inoltre, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione, in quanto il giudice che aveva presieduto le prime udienze del procedimento penale era lo stesso che in precedenza aveva trattato un procedimento civile avente per oggetto esattamente le stesse dichiarazioni di natura asseritamente diffamatoria. Il giudice, nella decisione già emessa in sede civile, valutando i medesimi elementi di prova, era giunto alla conclusione che le affermazioni del ricorrente costituissero informazioni false e lesive della dignità dei sopravvissuti di Khojaly. Di conseguenza, era lecito che sorgessero dubbi riguardo all'imparzialità del giudice nel successivo procedimento penale.

Con riferimento all'art. 6 § 2 della Convenzione, la Corte ha chiarito che sussiste una violazione della presunzione di innocenza se un pubblico ufficiale rilascia dichiarazioni riguardo alla persona accusata di un reato che riflettono un'opinione sulla colpevolezza della stessa, prima che questa sia provata in un processo. Secondo la Corte, anche se la posizione del ricorrente, essendo egli un giornalista ben noto, rendeva necessario tenere informata l'opinione pubblica dell'imputazione ascrittagli e del successivo procedimento, il Procuratore Generale avrebbe dovuto mostrare particolare prudenza nella scelta delle parole. Invece egli aveva inequivocabilmente dichiarato, all'inizio delle indagini, che l'articolo del ricorrente conteneva una minaccia terroristica. Queste specifiche osservazioni, rese senza alcuna riserva o eccezione, equivalevano a dire che il ricorrente aveva commesso il reato di minaccia terroristica e pertanto avevano pregiudicato la valutazione dei fatti da parte dei tribunali.

In conclusione, la Corte europea, rilevando che non esiste alcuna giustificazione per condannare il ricorrente alla pena della reclusione e che risulta inaccettabile la sua permanenza in carcere, ha ritenuto che egli debba essere liberato immediatamente.

Art. 6 § 1

Processo equo - Condanna sulla base di un confronto "all'americana" condotto in maniera iniqua - Violazione

Art. 46

Esecuzione di una sentenza – Misure di carattere generale – Obbligo dello Stato di adottare misure volte a consentire ai ricorrenti di ottenere la riapertura o il riesame del procedimento nazionale.

Laska e Lika c. Albania, 20 aprile 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso di due soggetti che erano stati condannati per rapina a mano a armata e altro, dopo essere stati riconosciuti nel corso di un "confronto all'americana", durante il quale erano stati costretti ad indossare dei passamontagna di colore blu e bianco, simili a quelli usati durante la rapina, mentre gli altri due individui che partecipavano al confronto indossavano passamontagna neri. Il difensore dei ricorrenti non era presente né all'interrogatorio né al confronto all'americana.

La Corte ha osservato che i ricorrenti erano stati giudicati colpevoli principalmente sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari durante il "confronto all'americana". Dal momento che i ricorrenti avevano dovuto indossare dei passamontagna di colore blu e bianco, simili a quelli indossati dai rapinatori e in forte contrasto con quelli neri indossati dagli altri individui disposti in fila, il "confronto all'americana" aveva finito per essere un chiaro invito ai testimoni a riconoscere i ricorrenti. Né l'assistenza legale successivamente fornita da un avvocato, né il procedimento seguente, svoltosi in contraddittorio, erano riusciti a sanare gli errori compiuti durante le indagini. Non era stato garantito un controllo indipendente sull'equità della procedura e i ricorrenti non avevano avuto l'opportunità di protestare contro irregolarità così palesi. La manifesta inosservanza dei diritti della difesa nella fase delle indagini aveva gravemente compromesso l'equità del processo. E' stata quindi ravvisata una violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

Ad avviso della Corte, la rinnovazione del giudizio o la riapertura del processo, se richiesto dai ricorrenti, sarebbe la forma più adeguata di riparazione. Tuttavia, dal momento che l'ordinamento giuridico penale albanese non prevede il riesame del procedimento in caso di censura da parte della Corte europea in ordine a una grave violazione del diritto all'equo processo del ricorrente, la Corte ha ritenuto che le autorità albanesi debbano introdurre un nuovo mezzo di ricorso al fine di garantire una riparazione ovvero rimuovere gli ostacoli alla stessa esistenti in seno all'ordinamento giuridico interno. L'obbligo degli Stati membri di organizzare i propri ordinamenti giudiziari in maniera tale da consentire ai propri tribunali di ottemperare alle disposizioni della Convenzione, si applica, secondo la Corte, anche alla riapertura del processo a carico dei ricorrenti.

Art. 6 § 1

Processo equo – Consegna di una persona sospettata in un altro Stato membro nonostante l'asserito rischio di un processo iniquo - Irricevibilità.

Stapleton c. Irlanda, 4 maggio 2010

Nel 2005 il ricorrente era stato arrestato in Irlanda in virtù di un mandato di arresto europeo emesso un anno prima dal Regno Unito per reati di truffa presumibilmente commessi nel

territorio di quello Stato tra il 1978 e il 1982. Il ricorrente si era opposto alla consegna, sostenendo che il tempo trascorso tra la commissione dei reati ascrittigli e il suo arresto, pari ad oltre venti anni, lo esponeva al rischio concreto di non ottenere un processo equo. Questa tesi veniva respinta dalla Corte Suprema irlandese, la quale statuiva, tra l'altro, che il ricorrente disponeva di un apposito mezzo di ricorso dinanzi ai tribunali del Regno Unito, risultando dunque più utile ed opportuno che la questione venisse ivi trattata. La Corte europea ha osservato, in particolare, che il Regno Unito, in qualità di Parte contraente, si è impegnato a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione e a garantire i diritti e le libertà in essa enunciati nei confronti di chiunque si trovi sottoposto alla sua giurisdizione: il ritardo nel perseguire un crimine non implica, necessariamente o implicitamente, la mancanza di equità del procedimento penale. Il caso, del resto, non riguardava diritti inderogabili ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione (né il rischio di un'espulsione verso uno Stato non contraente senza un esame appropriato della richiesta del ricorrente, o senza un'adeguata opportunità di ricorrere alla Corte Europea, al fine di richiedere misure provvisorie): il ricorrente disponeva, dunque, di diversi mezzi di ricorso dinanzi ai tribunali del Regno Unito per denunciare eventuali iniquità (a titolo esemplificativo, egli poteva avanzare fin dall'inizio una richiesta di sospensione dello *status detentionis*, motivandola sotto il profilo che non gli sarebbe stato garantito un processo equo; se tale richiesta non avesse avuto successo, allora egli avrebbe potuto presentare ricorso alla Corte Europea ai sensi degli articoli 6 e 34 della Convenzione). La Corte, in definitiva, ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe stato sicuramente sottoposto a custodia cautelare una volta consegnato al Regno Unito, ritenendola non esauriente né convincente, dal momento che egli avrebbe avuto immediatamente la possibilità di chiedere la libertà provvisoria su cauzione e far valere tutte le ragioni del caso.

Art. 6 § 1

Art. 6 § 3

Processo equo - Dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari – Impossibilità di ripetizione in dibattimento per irreperibilità del teste – Sentenza di condanna fondata sulla base delle dichiarazioni dell'unico testimone a carico dell'imputato – Violazione del diritto a un equo processo sotto il profilo del diritto di esaminare o far esaminare in contraddittorio il testimone a carico dell'imputato – Sussistenza.

Ogaristi c. Italia, 18 maggio 2010

La Corte, dopo aver ricordato di non essere competente a pronunciarsi sull'ammissione di dichiarazioni testimoniali come prove, ovvero sulla colpevolezza del ricorrente (Lucà c. Italia, no 33354/96, § 38, CEDU 2001-II, e Khan c. Regno-Unito, no 35394/97, § 34, CEDU 2000-V), essendo chiamata unicamente ad appurare se il procedimento, considerato nel suo insieme - incluse le modalità di presentazione dei mezzi di prova - sia stato equo e se siano stati

rispettati i diritti della difesa (De Lorenzo c. Italia (dec.), no 69264/01, 12 febbraio 2004), ha ribadito che gli elementi di prova devono, in linea di principio, essere prodotti in presenza dell'imputato ed in pubblica udienza, ai fini di un dibattimento in contraddittorio. Tale principio subisce delle eccezioni, le quali, tuttavia, possono essere accettate solo se vengono fatti salvi i diritti della difesa; di norma, i paragrafi 1 e 3, lett. d), dell'articolo 6 prevedono che l'accusato abbia un'occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e di esaminarne l'autore, al momento della deposizione o in seguito (Lüdi c. Svizzera, sentenza del 15 giugno 1992, serie A no 238, p. 21, § 49, e Van Mechelen ed altri c. Paesi-Bassi, sentenza del 23 aprile 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-III, p. 711, § 51). Sotto tale profilo, come la Corte ha più volte precisato (si vedano, tra le altre, Isgrò c. Italia, sentenza del 19 febbraio 1991, serie A no 194-A, p. 12, § 34, e Lüdi, cit., p. 21, § 47), può rendersi necessario il ricorso a deposizioni rese nella fase delle indagini preliminari. Tuttavia, i diritti della difesa risultano limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'articolo 6, parr. 1 e 3, lett. d), nel caso in cui una condanna si basi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto esaminare o far esaminare, né durante le indagini preliminari, né in dibattimento (Lucà, cit., § 40, A.M. c. Italia, n. 37019/97, § 25, CEDU 1999-IX, e Saïdi c. Francia, sentenza del 20 settembre 1993, serie A, n. 261-C, pp. 56-57, §§ 43 e 44). Nel caso di specie - in cui il ricorrente era stato condannato per i reati di omicidio, tentato omicidio e porto abusivo di armi, mentre il suo accusatore non si era presentato in dibattimento e le dichiarazioni dal medesimo rese durante le indagini preliminari erano state acquisite agli atti del fascicolo e utilizzate per decidere della fondatezza dei capi di imputazione - la Corte ha rilevato che la utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del dibattimento da testimoni divenuti irreperibili era prevista dall'articolo 512 c.p.p. nella versione in vigore all'epoca dei fatti. Siffatta circostanza, tuttavia, non può privare l'imputato del diritto, riconosciuto dall'articolo 6 § 3, lett. d), ad esaminare o far esaminare in contraddittorio ogni elemento di prova sostanziale a carico (Craxi c. Italia, no 34896/97, § 87, 5 dicembre 2002). Nel procedimento nazionale, ad avviso della Corte, non è stato possibile procedere ad un confronto diretto tra il ricorrente ed il suo accusatore, né durante il processo pubblico, né durante le indagini preliminari, avendo le autorità giudiziarie rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere la fissazione di una udienza *ad hoc* dinanzi al giudice per le indagini preliminari (incidente probatorio), al fine di interrogare il dichiarante e procedere ad una ricognizione personale. Peraltro, se è vero che le autorità giudiziarie, oltre che sulle dichiarazioni in questione, avevano basato la condanna del ricorrente su un verbale di ispezione dei luoghi, nonché sul fatto che le testimonianze a discarico e l'alibi fornito dall'interessato apparivano contraddittori, d'altro canto era giocoforza constatare, sulla base della motivazione della sentenza d'appello, che tali elementi apparivano idonei più che altro a corroborare le dichiarazioni dell'accusatore, le quali risultavano avere avuto un peso decisivo nella condanna del ricorrente. Sulla base di tali considerazioni, in definitiva, la Corte ha ritenuto che la condanna del ricorrente sia stata basata esclusivamente, o almeno in misura

determinante, sulle dichiarazioni rese prima del processo (si vedano, *mutatis mutandis*, Jerinò c. Italia n. 27549/02, 7 giugno 2005; Bracci c. Italia, §§ 57 e 58 ; Majadallah c. Italia, cit.; *a contrario*, v. Carta c. Italia, no 4548/02, 20 aprile 2006, § 52), giungendo alla conclusione che il ricorrente non aveva beneficiato di un equo processo, con la conseguente violazione dell'articolo 6, §§ 1 e 3, lett. d), della Convenzione.

Art. 6 § 1

Processo equo - Reclamo ex art. 44, comma 6, Dlgs. n. 286 del 1998 (azione civile contro la discriminazione razziale) – Pronuncia in camera di consiglio – Violazione del diritto a un equo processo in relazione alla mancanza di pubblicità delle udienze – Esclusione.

Art. 6 § 1

Processo equo

Reclamo ex art. 44, comma 6, Dlgs. n. 286 del 1998 - Omesso esame da parte del giudice di uno dei motivi del ricorso concernente la natura discriminatoria dell'atto impugnato - Violazione del diritto a un equo processo in relazione all'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti - Sussistenza.

Hudorovic c. Italia, 18 maggio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha rigettato in parte il ricorso, affermando che la mancanza di pubblicità delle udienze può essere giustificata, in casi eccezionali, alla luce degli obiettivi di efficacia e di rapidità di cui al procedimento controverso e non costituisce violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, qualora siano rispettate le altre garanzie procedurali previste da quest'ultima disposizione.

- Il sig. Udorovic aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 6, par. 1, sostenendo che la sua causa non era stata esaminata pubblicamente davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Il sindaco di Roma, con provvedimento del 4 novembre 1999, aveva ordinato lo sgombero di un campo nomadi, sul presupposto che lo stesso non era fornito di acqua potabile e non era dotato di fognature. Contro i provvedimenti del Comune, il ricorrente - cittadino italiano appartenente alla comunità tzigana dei Sintì, che nel 1995 risiedeva nel campo nomadi "Nono" di Roma - aveva promosso due procedure, una davanti all'autorità giudiziaria amministrativa e l'altra davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Un primo ricorso fu presentato al T.A.R. del Lazio, che in data 19 gennaio 2000 accolse l'istanza di sospensiva del provvedimento emanato in data 4 novembre 1999. Il Comune di Roma fece appello al Consiglio di Stato, che in data 20 marzo 2000 respinse l'opposizione, confermando la decisione del T.A.R..
- Il ricorrente aveva iniziato, inoltre, una procedura per atti discriminatori dinanzi al Tribunale civile di Roma, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998, in relazione alle decisioni prese dal sindaco nel 1996 e nel 1999. Secondo le

disposizioni di legge citate, la procedura si svolse in camera di consiglio. Con ordinanza del 12 marzo 2001, il Tribunale respinse il ricorso affermando che i provvedimenti impugnati non erano discriminatori, dato che avevano lo scopo di garantire la salute pubblica dei cittadini residenti vicino al campo, nonché quella degli occupanti del campo stesso. Il ricorrente fece opposizione, presentando reclamo alla Corte d'appello di Roma e lamentando, in particolare, il carattere discriminatorio della decisione comunale del 1996. Anche tale procedura si tenne in camera di consiglio, in conformità di legge. La Corte d'appello di Roma respinse il reclamo in merito alla decisione del 1999, poiché tale provvedimento non era motivato dall'intenzione di nuocere agli occupanti del campo in ragione della loro appartenenza etnica, ma non si pronunciò sulla legittimità della decisione del 1996, osservando nella sua ordinanza che "nel reclamo del ricorrente non sono reiterate le sue allegazioni riguardanti questa decisione".

In questo contesto, la Corte europea ha sancito l'applicabilità dell'art. 6 CEDU al procedimento controverso, in quanto determinante per la tutela di "diritti di carattere civile". Nel caso in esame, tuttavia, l'esclusione del pubblico dalla sala d'udienza è espressamente richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, che rinvia alle norme del codice di procedura civile relative ai procedimenti in camera di consiglio. La Corte, inoltre, ha più volte affermato che, instaurato un procedimento cautelare, in casi eccezionali – ad esempio, quando l'effettività della misura richiesta dipende dalla rapidità del processo decisionale – può risultare impossibile rispettare nell'immediato tutte le esigenze contemplate dall'art. 6 CEDU. Sotto tale profilo, pertanto, le autorità nazionali hanno tenuto conto delle esigenze di efficacia e rapidità, avuto riguardo al fatto che garantire sistematicamente la pubblicità delle udienze avrebbe potuto costituire un ostacolo alla diligenza dell'intervento auspicato dal ricorrente. D'altronde, quest'ultimo, assistito da un avvocato di fiducia, ha avuto la possibilità di essere presente alle udienze e di partecipare al procedimento depositando memorie e documenti, nel rispetto delle altre garanzie procedurali previste dall'art. 6 CEDU.

Di contro, in relazione al presunto errore della Corte d'appello di Roma in ordine all'omesso esame del motivo di gravame riguardante l'illegittimità della decisione del Comune di Roma del 23 gennaio 1996, la Corte europea ha riconosciuto la violazione del diritto ad un equo processo, ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Costituisce, infatti, violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, che sancisce l'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti, salvo poi valutarne la pertinenza, l'omesso esame da parte della Corte d'appello di uno dei motivi del ricorso (nel caso di specie la Corte ha affermato di non poter ritenere che i motivi non considerati dalla giurisdizione d'appello sarebbero stati ininfluenti ai fini della decisione). Sotto tale specifico profilo, infatti, la Corte ha rilevato che l'analisi del reclamo depositato dal ricorrente in Corte d'appello permetteva di constatare che uno dei mezzi formulati dall'interessato riguardava in maniera esplicita tale decisione amministrativa e ne metteva in

discussione il carattere discriminatorio. Per tali motivi, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'ordinanza della Corte d'appello fosse viziata da una valutazione innegabilmente inesatta di alcuni fatti importanti (in merito all'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti v. Artico c. Italia del 13 maggio 1980, § 33). Infine, la Corte, ritenendo sussistente un danno morale incontestabile, non sufficientemente riparato dalla constatazione della violazione, ha riconosciuto al ricorrente la somma di 5.000,00 euro.

Art. 6 § 1

Imparzialità del giudice – Corte di cassazione francese - Composizione quasi identica del collegio giudicante nell'ambito di distinti procedimenti aventi ad oggetto le medesime questioni – Violazione.

Mancel e Branquart c. Francia, 24 giugno 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo (con quattro voti a tre) ha ritenuto violata la disposizione di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione in relazione ad un caso in cui la Corte di cassazione francese ha rigettato un ricorso proposto avverso una decisione di condanna emessa dal giudice d'appello in sede di rinvio, pronunciandosi sulle questioni prospettate dai ricorrenti in una composizione collegiale quasi identica (sette giudici su nove) a quella che in precedenza aveva statuito sul ricorso del Pubblico ministero contro una decisione assolutoria adottata da un'altra Corte d'appello. Tenuto conto della specificità del ruolo della Corte di cassazione, che consiste nell'esercitare un controllo di legalità e nel verificare che la decisione di merito sia adeguatamente motivata, la Corte europea ha osservato che nel caso di specie l'organo giurisdizionale in questione è stato chiamato ad esprimere, in entrambi i giudizi, una valutazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata, sì da far ritenere l'esistenza di oggettive ragioni di pregiudizio con riguardo alla decisione resa nell'ambito del secondo procedimento. In occasione del secondo ricorso, infatti, la Corte di cassazione è stata nuovamente chiamata a verificare la valutazione compiuta in ordine agli elementi oggettivi e intenzionali del reato da parte del giudice d'appello, al quale il caso era stato rimesso (in ordine all'assenza di indipendenza e imparzialità dell'organo giudicante v., inoltre, Sez. IV, Adamkiewicz c. Polonia, 2 marzo 2010; Sez. I, 5 febbraio 2009, Olujic c. Croazia).

Art. 6 § 1 e § 3

Equo processo - Diritto al silenzio e a non auto incriminarsi – Violazione

Brusco c. Francia, 14 ottobre 2010, n. 1466/2007.

La Corte europea ha condannato la Francia per violazione dell'art. 6, §§ 1 e 3, CEDU, in relazione ad una vicenda in cui il ricorrente era stato messo sotto inchiesta per

favoreggiamento e tentato omicidio, dopo essere stato fermato e preso in custodia dalla polizia, che dietro ordine del giudice istruttore lo aveva interrogato quale testimone, ai sensi dell'art. 153 del codice di rito francese, previo obbligo di giuramento "di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità". All'esito dell'interrogatorio di polizia, egli aveva confessato il suo coinvolgimento nella realizzazione dei reati oggetto di indagine. Con sentenza del 31 ottobre 2002, il Tribunale di Parigi condannò il ricorrente a cinque anni di carcere, basandosi anche sulle dichiarazioni dallo stesso in tal modo rilasciate, e respinse le sue obiezioni di nullità dell'interrogatorio prestato sotto giuramento davanti agli organi di polizia. La sentenza venne confermata dalla Corte d'appello e la Corte di cassazione, successivamente, respinse il ricorso. Con l'entrata in vigore della legge di riforma del 9 marzo 2004 venne eliminato l'obbligo, per una persona in stato di custodia da parte della polizia (a seguito di un mandato emesso da un giudice istruttore), di testimoniare sotto il vincolo del giuramento.

La Corte europea ha sottolineato l'importanza del diritto di rimanere in silenzio e del diritto a non auto-incriminarsi, quali principi internazionali riconosciuti nella nozione di equo processo, osservando che nel momento in cui è stato effettuato l'interrogatorio in stato di custodia della polizia, uno dei correi aveva già identificato il ricorrente come responsabile del reato oggetto d'indagine, e la stessa vittima aveva presentato un atto di denuncia contro di lui. Ipotizzare, di contro, che il ricorrente (condannato sulla base delle dichiarazioni rilasciate sotto giuramento) era stato solo un testimone rappresentava un argomento solo formale e non convincente, poiché allorquando egli era stato preso in custodia ed aveva prestato giuramento, nei suoi confronti erano stati già formulati i capi d'imputazione, ed egli avrebbe avuto pertanto il diritto a rimanere in silenzio e a non auto-incriminarsi, così come garantito dalle pertinenti disposizioni della Convenzione.

In conclusione, il fatto di aver prestato giuramento prima di rispondere alle domande poste dagli organi di polizia, con il rischio di subire un procedimento penale per falsa testimonianza, aveva costituito una forma di pressione sul ricorrente (senza assistenza difensiva e nelle mani della polizia dal giorno precedente), tanto che egli all'inizio del colloquio non era stato informato della facoltà di non rispondere, né di poter rispondere solo alle domande cui avrebbe voluto.

Ai sensi dell'art. 41 CEDU, per la violazione del diritto previsto dall'art. 6, §§ 1 e 3, la Francia è stata condannata a pagare al ricorrente la somma di cinquemila euro per danni morali e di settemila euro per costi e spese.

Art. 7

Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Art. 7

Nullum crimen sine lege - Condanna basata su una norma di legge introdotta nel 1993 per crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale – Violazione – Esclusione.

Kononov c. Lettonia, 17 maggio 2010

In relazione ad un'accusa per crimini di guerra, mossa al ricorrente nel luglio 1998 per una vicenda accaduta più di cinquant'anni prima, durante la seconda guerra mondiale, quando egli era membro di un commando di partigiani appartenenti all'esercito sovietico (accusa basata sull'articolo 68-3 del codice penale della Repubblica Socialista Sovietica di Lettonia del 1961, contenente disposizioni in materia di crimini di guerra, inserite dal Consiglio Supremo della RSS di Lettonia il 6 aprile 1993 in seguito all'indipendenza della Lettonia), la Corte suprema lettone aveva dichiarato il ricorrente colpevole, condannandolo ad una pena detentiva di venti mesi in considerazione della sua età ed infermità. Secondo quanto accertato dai giudici lettoni, il 27 maggio 1944 il ricorrente si trovava al comando di un gruppo di partigiani che conduceva un'azione punitiva nel villaggio di Mazie Bati (all'epoca sotto l'amministrazione tedesca), in quanto da alcune indiscrezioni era risultato che alcuni abitanti del villaggio avevano denunciato ai tedeschi la presenza di un altro gruppo di partigiani. Nel suo ricorso alla Corte europea egli aveva in particolare eccepito che gli atti dei quali era stato accusato non costituivano reato al momento della loro commissione, né in base al diritto interno né in base al diritto internazionale. Con sentenza del 24 luglio 2008 una Camera della Corte stabiliva (con quattro voti a tre) che vi era stata violazione dell'articolo 7 § 1 della Convenzione. La Grande camera della Corte europea, dopo aver precisato di non essere stata chiamata a decidere in merito alla responsabilità penale individuale del ricorrente, trattandosi essenzialmente di materia di competenza dei giudici nazionali, ha proceduto a delimitare il campo cognitivo della sua decisione, osservando che la sua funzione era quella di accertare se, in conformità alla normativa vigente alla data del 27 maggio 1944, sussisteva o meno un fondamento giuridico

sufficientemente chiaro delle condanne del ricorrente, se l'azione penale si fosse nel frattempo prescritta e se i reati per i quali il ricorrente era stato infine condannato fossero stati definiti con sufficiente accessibilità e prevedibilità. In tale prospettiva, la Corte ha osservato che le normative internazionali e le consuetudini di guerra erano sufficienti a motivare una responsabilità penale individuale nel 1944, ritenendo non decisivo il fatto che all'epoca il diritto interno non vi facesse riferimento; esse costituivano, dunque, norme di legge speciale nelle quali venivano fissati i parametri della condotta criminosa in tempo di guerra ed erano principalmente concepite per le forze armate, ed in particolare per i comandanti. Avendo assunto la posizione di ufficiale militare comandante, il ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente valutare con particolare attenzione i rischi che l'operazione sopra indicata comportava. La Corte ha infine respinto l'osservazione del ricorrente secondo cui il procedimento penale nei suoi confronti sarebbe stato politicamente imprevedibile, poiché per uno Stato successore era legittimo e prevedibile sottoporre a procedimento penale gli autori di crimini di guerra sotto il precedente regime. In definitiva, al momento della commissione dei fatti, le azioni del ricorrente costituivano reati previsti da leggi e consuetudini di guerra con sufficiente accessibilità e prevedibilità.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell'art. 41- *bis* – Corrispondenza diretta al proprio difensore.

Montani c. Italia, 19 gennaio 2010

La Corte europea ha constatato la violazione dell'art. 8 della Convenzione, in relazione all'art. 18-ter della l. n. 354/1975, introdotto dalla l. n. 95/2004, poiché il controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Esercizio dei poteri di fermo e perquisizione personale in assenza di un ragionevole sospetto di reato.

Gillan e Quinton c. Regno Unito, 12 gennaio 2010

La Corte europea ha riscontrato una violazione dell'art. 8 della Convenzione, condannando il Regno Unito in quanto né i poteri di autorizzazione e convalida, né quelli di fermo e perquisizione previsti dagli artt. 44 e 45 del *Terrorism Act* del 2000 erano stati sufficientemente circoscritti o accompagnati da adeguate forme di tutela giurisdizionale contro possibili abusi. Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano una violazione della loro vita privata da parte delle autorità di pubblica sicurezza inglesi, per essere stati (separatamente) fermati, perquisiti e trattenuti per circa mezz'ora sulla base delle disposizioni normative sopra citate, mentre si recavano ad una manifestazione di protesta contro una fiera di armi che si teneva nelle vicinanze. In virtù degli articoli 44-47 del *Terrorism Act* del 2000 gli alti funzionari della polizia hanno facoltà, qualora lo ritengano "opportuno per la prevenzione di atti di terrorismo", di concedere un'autorizzazione affinché qualsiasi agente di polizia in uniforme possa, entro un'area geografica delimitata, fermare e perquisire pedoni e veicoli con i relativi passeggeri. L'autorizzazione deve essere convalidata entro 48 ore dal *Secretary of State* e, in mancanza di tale convalida, cessa di avere effetto. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a ventotto giorni, che tuttavia è rinnovabile. I poteri conferiti tramite questa autorizzazione possono essere esercitati esclusivamente allo scopo di ricercare quegli "oggetti che potrebbero essere utilizzati in connessione con il terrorismo", ma non c'è bisogno che l'agente di polizia in questione abbia motivo di "sospettare la presenza di oggetti di questo genere". L'agente può chiedere alla persona sottoposta a perquisizione di togliersi copricapo, calzature, vestiti, guanti e, se ragionevolmente necessario, può infilare la mano dentro tasche, toccare l'interno di colletti, calzini, scarpe e ispezionare la capigliatura. La perquisizione avviene in luogo pubblico, nel luogo in cui la persona è fermata o nelle sue immediate vicinanze. Il rifiuto di farsi perquisire costituisce reato punito con la pena della reclusione, con una multa o con entrambe. La *House of Lords*, adita in ultima istanza, dubitava che una perquisizione personale di tipo superficiale potesse essere considerata lesiva del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, osservando che, anche qualora siffatta disposizione fosse ritenuta applicabile, il potere di fermo e perquisizione era comunque conforme al requisito di legittimità previsto dalla Convenzione, dal momento che gli agenti della polizia non erano liberi

di agire arbitrariamente. I ricorrenti proponevano altresì azione di risarcimento danni dinanzi alla *County Court*, ma la loro domanda veniva respinta e non presentavano impugnazione avverso la decisione di rigetto. I ricorrenti, peraltro, non contestavano la conformità del fermo e della perquisizione alle disposizioni della legge del 2000, ma, al contrario, ponevano in questione la compatibilità generale del potere di fermo e perquisizione con la Convenzione europea dei diritti umani. La Corte europea ha ritenuto che le suddette disposizioni conferissero un potere discrezionale eccessivo alla polizia, sia relativamente all'autorizzazione del potere di fermo e perquisizione, sia con riguardo alla sua applicazione pratica. Secondo quanto osservato dalla Corte, infatti, non era stato dimostrato che le forme di tutela previste dalla legge nazionale fornissero adeguata protezione contro eventuali atti di ingerenza arbitraria. In primo luogo, in relazione alla fase dell'autorizzazione e convalida, la Corte rilevava che alti funzionari della polizia potevano autorizzare l'uso del potere di fermo e perquisizione, qualora lo ritenessero "opportuno" (e non "necessario"), allo scopo di prevenire atti di terrorismo, tanto che non era prevista alcuna valutazione in ordine alla proporzionalità della misura. In secondo luogo, anche se l'autorizzazione era soggetta a convalida entro 48 ore da parte del *Secretary of State*, non risultava che questi avesse mai negato la convalida o ridotto il periodo di durata dell'autorizzazione. Le previste restrizioni geografiche e temporali alle autorizzazioni non erano riuscite a svolgere alcun controllo reale, come ampiamente dimostrato dal fatto che l'autorizzazione per il *Metropolitan Police District* era stata continuamente rinnovata sulla base di un "programma permanente". In terzo luogo, le prospettive di impugnare un'autorizzazione erano scarse: sebbene sussistesse la possibilità di un controllo giurisdizionale, i poteri concessi alla polizia erano tali che i ricorrenti dovevano superare enormi ostacoli per dimostrare che l'autorizzazione e la convalida erano arbitrarie, oppure che configuravano un abuso di potere. Infine, per quanto riguarda il potere riconosciuto al singolo agente di polizia, la portata del potere discrezionale conferitogli era fonte di ulteriore preoccupazione. Anche se l'agente era obbligato, nel compiere la perquisizione, a rispettare le norme del Codice di Comportamento, tale Codice disciplinava essenzialmente il modo in cui il fermo e la perquisizione dovevano essere effettuati, ma non poneva restrizioni alla decisione dell'agente di procedere al fermo o alla perquisizione. La decisione, infatti, si basava solo su un'"impressione" o su un'"intuizione professionale" dell'agente in questione. Non solo egli non doveva dimostrare la sussistenza di un ragionevole sospetto, ma non era neppure necessario da parte sua sospettare nulla della persona fermata e perquisita. L'unica condizione da soddisfare era che la perquisizione venisse effettuata al fine di ricercare oggetti che potevano essere utilizzati in connessione con il terrorismo: una categoria così vasta che poteva comprendere molti degli oggetti che la gente porta normalmente con sé per strada.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Accesso ai dati personali inclusi nel sistema informativo Schengen

Dalea c. Francia, 2 febbraio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che disciplina interna che limiti la possibilità, per i privati, di avere accesso diretto, e di far apportare rettificazioni, ai dati personali contenuti nella banca dati del sistema informativo Schengen, non determini una violazione dell'art. 8 della Convenzione. Come si è già detto sub art. 6 § 1, un cittadino rumeno si era visto rifiutare un visto per recarsi in Germania e, successivamente, un visto per recarsi in Francia, in quanto era stato segnalato dalle autorità francesi nella banca dati del sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. La Corte europea ha motivato la sua decisione, osservando, da un lato, che la normativa convenzionale non sancisce, come tale, alcun diritto di ingresso e di soggiorno in uno Stato di cui non si abbia la nazionalità; rilevando, dall'altro lato, che la interferenza nella vita privata in conseguenza dell'iscrizione dell'interessato nella banca dati Schengen da parte delle autorità francesi era prevista dalla legge e perseguiva il fine legittimo di tutelare la sicurezza nazionale.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Divieto assoluto nel diritto interno di fecondazione eterologa *in vitro* - violazione

Art. 14

Divieto di discriminazione – Divieto assoluto nel diritto interno di fecondazione eterologa *in vitro* - violazione

S.H. ed altri c. Austria, 1 aprile 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che il divieto assoluto di fecondazione eterologa *in vitro* non è compatibile con il combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione, che sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione, quando la normativa nazionale consenta in casi analoghi la fecondazione omologa *in vitro* e la fecondazione eterologa in vivo.

Sono stati così accolti i ricorsi presentati da due coppie di coniugi, che soffrivano di infertilità e, per avere figli con un legame genetico, desideravano avvalersi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, sotto forma di fecondazione *in vitro*, rispettivamente con l'impiego di sperma proveniente da un donatore e con l'impiego di ovuli provenienti da una donatrice. Tuttavia, entrambe queste eventualità erano escluse dalla legge austriaca sulla procreazione medicalmente assistita, che consentiva invece altre tecniche di procreazione assistita, come la fecondazione *in vitro* con ovuli e sperma donati da coniugi o partner conviventi (fecondazione omologa) e, in circostanze eccezionali, la donazione di sperma mediante introduzione dello stesso negli organi riproduttivi di una donna (fecondazione in vivo).

I ricorrenti si erano rivolti alla Corte Costituzionale, la quale aveva ritenuto che l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare fosse giustificata dall'intento di prevenire lo stabilirsi di

rapporti inconsueti (in particolare la separazione tra l'aspetto biologico della maternità e l'aspetto della maternità legato al "portare il bambino") e lo sfruttamento delle donne.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il diritto di una coppia di concepire un figlio e di fare uso di procreazione medicalmente assistita per questo fine che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, in quanto tale scelta è chiaramente un'espressione della vita privata e familiare. Al riguardo, la Corte ha ricordato che la nozione di "vita privata", ai sensi dell'art. 8 della Convenzione è un concetto ampio che comprende, tra l'altro, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e il diritto al rispetto per le decisioni, sia di avere e non avere un figlio. Con riferimento all'applicazione dell'art. 14, che presuppone necessariamente la violazione di uno dei diritti sostanziali tutelati dalla Convenzione, la Corte ha anzitutto osservato che una differenza di trattamento è discriminatoria se non persegue uno "scopo legittimo" o se non vi è "ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito".

La Corte europea ha altresì rilevato che non vi è una uniformità di approccio alla fecondazione medicalmente assistita tra gli Stati parti contraenti della Convenzione, e che l'impiego della fecondazione in vitro ha dato origine a questioni morali ed etiche sensibili a fronte della velocità dei progressi medici e scientifici. Ne consegue che il margine di apprezzamento concedibile agli Stati deve essere ampio

Muovendo da queste premesse, la Corte ha riconosciuto che persone che si trovano in una stessa situazione di infertilità non possono essere trattate diversamente solo in ragione della diversa tecnica di fecondazione utilizzata. Non risulta giustificato, quindi, il divieto della fecondazione in vitro eterologa se sono ammesse la fecondazione omologa in vitro e la fecondazione eterologa in vivo.

Ad avviso della Corte, le preoccupazioni fondate su considerazioni di ordine morale o di accettabilità sociale possono avere una certa rilevanza al momento di decidere se permettere o meno l'inseminazione artificiale in genere; peraltro, nessuno Stato è obbligato a consentire l'inseminazione artificiale. Tuttavia, una volta presa la decisione di consentire l'inseminazione artificiale e nonostante l'ampio margine di apprezzamento concesso agli Stati, la cornice giuridica creata a tale scopo deve essere concepita in modo tale da poter tenere adeguatamente conto dei diversi interessi legittimi implicati ed in conformità degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

I rischi associati alle nuove tecniche in un settore sensibile come la fecondazione medicalmente assistita devono essere presi in seria considerazione dal legislatore. Tuttavia, il divieto assoluto di impiego della fecondazione *in vitro* eterologa risulta sproporzionato qualora non si tratti dell'unico mezzo per prevenire efficacemente gravi ripercussioni. Nel caso di specie, poiché la legge austriaca riservava tale tipo di intervento a medici specializzati, con una specifica conoscenza ed esperienza e vincolati al rispetto delle regole etiche della loro stessa professione, la Corte ha ritenuto che il divieto di donazione di ovuli e sperma per la fecondazione in vitro non costituisse l'unico strumento per raggiungere lo scopo prefisso.

Secondo la Corte, neppure il rischio di sfruttamento delle donne e di abuso delle suddette tecniche rappresentava una ragione sufficiente per mettere al bando in assoluto una particolare tecnica di procreazione, essendo possibile regolamentarne l'utilizzo e prevedere garanzie contro gli abusi; in particolare, la legge austriaca vietava la remunerazione della donazione di ovuli e sperma. Riguardo ai rischi per la salute del donatore di ovuli, essi sarebbero gli stessi della fecondazione in vitro omologa, ammessa dalla legge. Per quanto attiene alla possibilità di rapporti inconsueti, vale a dire rapporti familiari non corrispondenti alla tipica relazione genitore-figlio fondata su un legame biologico diretto, questi non costituivano una novità ed esistevano già in passato, con l'istituzione dell'adozione.

Ad avviso della Corte europea, quindi, non sono stati addotti persuasivi argomenti dai quali si desuma che il diverso trattamento riservato ai ricorrenti fosse fondato su una giustificazione ragionevole e non fosse sproporzionato rispetto al fine.

Art. 8

Vita privata

sorveglianza GPS di persona sospettata di terrorismo – violazione – esclusione - ragioni.

Sez. V, *Uzun – Germania*, 2 settembre 2010, n. 35623/05.

La Corte ha escluso ogni violazione dell'art. 8 CEDU in relazione ad un caso in cui, su disposizione del giudice istruttore, il ricorrente era stato posto sotto sorveglianza insieme ad un'altra persona, poiché erano entrambi sospettati di essere coinvolti in attentati dinamitardi compiuti da un gruppo di estrema sinistra del quale facevano parte. Nel dicembre 1995 il Procuratore Generale Federale autorizzava la loro sorveglianza per mezzo di un dispositivo *Global-Positioning System* (GPS), installato a bordo dell'automobile di uno di essi. Arrestati nel febbraio 1996, venivano successivamente dichiarati colpevoli di diversi attentati dinamitardi compiuti tra il gennaio e il dicembre 1995, sulla base di prove ottenute attraverso la loro sorveglianza, tra cui quelle (ossia, le prove GPS) che collegavano l'ubicazione dell'autovettura alla scena di uno degli attentati. Il ricorrente veniva condannato alla pena detentiva di tredici anni: gli appelli interposti alla Corte Federale di Giustizia ed alla Corte Federale Costituzionale venivano infatti rigettati, e nel secondo caso la Corte riteneva che l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del ricorrente, conseguente alla sorveglianza effettuata con il sistema GPS, fosse proporzionata alla gravità dei reati ed al fatto che il ricorrente si era sottratto ad altre misure di sorveglianza.

Per quanto concerne la questione se l'ingerenza fosse o meno conforme alla legge, la sorveglianza trovava il suo fondamento in una disposizione legislativa (art. 100 c § 1 n. 1(b) del codice di procedura penale) accessibile al ricorrente. La questione inerente al carattere sufficientemente preciso o meno della disposizione, si da soddisfare il requisito di prevedibilità,

contemplando adeguate forme di tutela dall'abuso, non doveva essere giudicata in riferimento ai criteri piuttosto rigorosi applicati nell'ambito della sorveglianza delle telecomunicazioni¹, in quanto la sorveglianza GPS dei movimenti in luoghi pubblici doveva considerarsi meno invasiva.

Secondo la Corte europea, l'orientamento seguito dai giudici nazionali, per i quali la disposizione legislativa interna (che consentiva l'uso di fotografie e riprese video ed "altri mezzi tecnici speciali" di sorveglianza in caso di reati di "estrema gravità ") comprendeva anche la sorveglianza GPS, ha costituito uno sviluppo ed un chiarimento ragionevolmente prevedibili della legge per via d'interpretazione giurisprudenziale. La Corte, in particolare, ha osservato che erano state poste in essere adeguate ed efficaci tutele dall'abuso, poiché:

a) in primo luogo, la sorveglianza GPS poteva essere utilizzata solamente per reati di notevole gravità per i quali metodologie diverse avevano meno prospettive di successo o erano più difficoltose;

b) in secondo luogo, all'assenza di una previsione legislativa di un limite massimo di durata della sorveglianza, era stato posto rimedio attraverso un riesame da parte dei giudici interni sulla proporzionalità della misura;

c) in terzo luogo, in base alla norma non era necessario ottenere la preventiva autorizzazione alla sorveglianza da parte di un organismo indipendente, in quanto il potere del giudice penale di condurre un riesame *ex post* della legittimità della sorveglianza (e di escludere le prove ottenute illegalmente) forniva una sufficiente tutela dall'arbitrarietà.

L'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della vita privata è stata dunque perpetrata in conformità alla legge, perseguendo le legittime finalità della tutela della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica e dei diritti delle vittime, nonché del contrasto alla criminalità. Essa, inoltre, è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità, in quanto la sorveglianza GPS è stata disposta solamente dopo l'insufficiente ricorso a metodi di indagine meno invasivi, ed è stata condotta per un periodo di tempo relativamente breve (all'incirca tre mesi), interessando il ricorrente solamente quando quest'ultimo si è trovato a bordo della vettura del complice. Non era pertanto possibile affermare che il ricorrente fosse stato sottoposto a sorveglianza totale e completa. Infine, dal momento che l'indagine riguardava reati estremamente gravi, la sorveglianza tramite GPS doveva considerarsi necessaria all'interno di una società democratica.

Art. 8

Vita privata - Obblighi positivi

¹ Si veda, ad esempio, *Weber e Saravia c. Germania* (dec.) (n. 54934/00, 29 giugno 2006, Bollettino d'informazione n. 88), *Liberty ed altri c. Regno Unito* (n. 58243/00, 1 luglio 2008, Bollettino d'informazione n. 110) e *Kennedy c. Regno Unito* (n. 26839/05, 18 maggio 2010, Bollettino d'informazione n. 130).

videosorveglianza di una cassiera di supermercato sospettata di furto – violazione – esclusione – ragioni.

Sez. V, *Köpke – Germania*, 5 ottobre 2010, n. 420/07

La Corte europea ha ritenuto manifestamente infondata la pretesa violazione dell'art. 8 CEDU, riguardo ad un caso in cui la ricorrente, che aveva lavorato come cassiera in un supermercato, era stata licenziata senza preavviso, per furto, dopo essere stata sottoposta a videosorveglianza dal datore di lavoro, con l'aiuto di un'agenzia privata di investigazioni. La ricorrente aveva impugnato il licenziamento dinanzi ai tribunali del lavoro, senza successo, ed anche il suo ricorso costituzionale era stato respinto.

La Corte, in particolare, è stata chiamata a verificare se lo Stato, nell'ambito degli obblighi positivi derivanti dall'art. 8, avesse realizzato un giusto equilibrio tra il diritto della ricorrente al rispetto della vita privata, da un lato, e, dall'altro lato, l'interesse del datore di lavoro a proteggere il suo diritto di proprietà, sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1, e l'interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia.

Entro tale prospettiva, essa ha osservato, preliminarmente, che all'epoca dei fatti la legge non aveva ancora stabilito le condizioni in base alle quali un datore di lavoro poteva sottoporre a videosorveglianza un impiegato, per indagare in ordine ad un reato che sospettava esser stato commesso sul luogo di lavoro. Tuttavia, il Tribunale Federale del Lavoro, nella sua giurisprudenza, aveva già elaborato importanti garanzie contro eventuali ingerenze arbitrarie nella *privacy* degli impiegati.

Nel caso della ricorrente, gli organi giudiziari avevano fatto propria questa giurisprudenza, poiché la videosorveglianza era stata predisposta solo dopo che erano state scoperte delle perdite in occasione di un inventario, e dopo che erano state riscontrate irregolarità nei conti del reparto in cui la stessa lavorava, destando il ragionevole sospetto che potesse essere stato perpetrato un furto proprio da lei o da un altro impiegato, gli unici ad essere sottoposti alla misura della sorveglianza. Siffatta misura, del resto, aveva avuto una durata limitata nel tempo (due settimane) e aveva riguardato solo la zona intorno alla cassa, accessibile al pubblico. I filmati ottenuti erano stati visti da un numero limitato di persone che lavoravano per l'agenzia di investigazioni e dal personale del datore di lavoro; essi, inoltre, erano stati utilizzati solo in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro e nell'ambito dei procedimenti celebrati dinanzi ai tribunali del lavoro. L'ingerenza nella vita privata della ricorrente, pertanto, era stata circoscritta al tempo necessario per realizzare lo scopo perseguito con la videosorveglianza, il cui utilizzo, peraltro, era servito a far cadere i sospetti nei confronti degli altri impiegati. Né, del resto, esistevano altri mezzi parimenti idonei a salvaguardare i diritti di proprietà del datore di lavoro, con il risultato di una minore ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua *privacy*.

In conclusione, nulla induceva a ritenere che le autorità nazionali avessero omesso di realizzare, entro i margini assegnato al loro potere discrezionale, un giusto temperamento

tra il diritto della ricorrente al rispetto della vita privata, da un lato, e l'interesse del datore di lavoro a proteggere il suo diritto di proprietà e il pubblico interesse alla corretta amministrazione della giustizia, dall'altro lato.

Ciononostante, la Corte non ha mancato di rilevare che il bilanciamento operato dalle autorità nazionali tra gli interessi in gioco non sembrava essere l'unica via possibile per adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione. Infatti, agli interessi contrastanti sarebbe stato possibile riconoscere, in futuro, un peso diverso, tenendo conto della portata delle ingerenze nella vita privata rese possibili da nuove e più sofisticate tecnologie.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata - Obblighi positivi - Inadeguatezza delle misure adottate dallo Stato per ridurre il rumore del traffico stradale – Violazione

Deés c. Ungheria, 9 novembre 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato la violazione degli obblighi positivi di tutela della vita privata nel caso di inadeguatezza delle misure adottate dallo Stato per ridurre il rumore del traffico stradale.

La pronuncia in esame trae origine da una situazione nella quale, al fine di evitare un pedaggio autostradale appena introdotto, il traffico pesante optava per un tragitto alternativo percorrendo la strada in cui viveva il ricorrente. Quest'ultimo lamentava che il rumore e l'inquinamento prodotto dal traffico rendevano quasi impossibile vivere nella sua casa, e chiedeva un indennizzo all'autorità preposta alla manutenzione stradale, ponendo in evidenza le crepe che erano comparse nei muri della sua abitazione. Sulla base delle rilevazioni acustiche effettuate in strada, il tecnico nominato dal tribunale concludeva che, sebbene i decibel registrati superassero i limiti prescritti, le vibrazioni non erano sufficientemente forti da cagionare quelle crepe. Sulla base delle risultanze di questa perizia, e tenuto conto del fatto che le autorità avevano adottato importanti misure per deviare il traffico da quella strada mediante la costruzione di circonvallazioni, l'imposizione di limiti di velocità e restrizioni all'accesso, le autorità nazionali rigettavano le doglianze del ricorrente.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato che l'art. 8 della convenzione impone allo Stato di trovare un equilibrio tra gli interessi degli utenti della strada e quelli degli abitanti locali. Pur riconoscendo la complessità dei compiti che lo Stato era chiamato a svolgere nell'affrontare problemi inerenti a infrastrutture, che di per sé richiedevano l'impiego di tempo e di risorse considerevoli, la Corte ha ritenuto insufficienti le misure adottate dalle autorità, che avevano esposto il ricorrente a un inquinamento acustico eccessivo per un periodo di tempo rilevante e imposto a suo carico un onere individuale eccessivo. Sebbene le vibrazioni e il rumore provocato dal traffico non fossero sufficienti a cagionare danni alla casa del ricorrente, il rumore aveva superato il livello prescritto in una misura compresa tra il 12% e il 15%,

secondo le rilevazioni del perito. Pertanto si è ritenuta accertata l'esistenza di un disagio grave e diretto che interessava la strada in cui viveva il ricorrente e che impediva a quest'ultimo di potere godere pienamente della sua casa. Conseguentemente si è riconosciuto che lo Stato non aveva quindi assolto il proprio obbligo positivo di garantire il diritto del ricorrente al rispetto della sua abitazione e della sua vita privata.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata - Obblighi positivi - Mancato impedimento dell'illecita apertura di un club informatico fonte di rumore e disturbo all'interno di edificio formato da appartamenti – Violazione

Mileva e altri c. Bulgaria, 25 novembre 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato l'esistenza di una violazione, da parte dello Stato, degli obblighi positivi di tutela della vita privata e familiare nel caso di mancato impedimento dell'illecita apertura, e della prosecuzione dell'attività, di un esercizio pubblico costituente fonte di rumore e disturbo all'interno di un edificio formato da appartamenti.

L'intervento della Corte Europea ha tratto origine dal ricorso presentato da alcuni soggetti che alloggiavano in appartamenti all'interno di un edificio residenziale situato nel centro di Sofia. Essi lamentavano che una società aveva preso in locazione un appartamento sito al piano terra dell'edificio e, senza prima aver conseguito le necessarie autorizzazioni, aveva aperto un club informatico il quale funzionava ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette e disponeva di quarantasei computer e due distributori automatici. I clienti del club, per la maggior parte adolescenti e giovani, si soffermavano spesso all'esterno dell'edificio, urlando, bevendo alcolici, in alcune occasioni scassinando la porta di ingresso principale e continuando a creare confusione nell'ingresso. I ricorrenti avevano presentato numerose denunce alla polizia ed alle autorità municipali per i rumori e il disturbo. A seguito di ciò la direzione regionale per il controllo degli edifici aveva vietato che l'appartamento fosse utilizzato come club; tuttavia, tale decisione non era stata eseguita, anche perché il tribunale competente ne aveva sospeso l'esecuzione in due occasioni, a seguito di presentazione di istanze da parte del proprietario del club.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato che le modalità di gestione del club informatico, gli orari di apertura ed il rumore prodotto dai clienti avevano avuto ripercussioni sia sulle abitazioni dei ricorrenti, sia sulla vita privata e familiare degli stessi. Nonostante le molte lamentele ricevute ed il fatto che il club operasse senza le necessarie autorizzazioni, la polizia e le autorità municipali non avevano avviato azioni a tutela del benessere dei ricorrenti all'interno delle loro abitazioni. In particolare, sebbene le autorità di controllo degli edifici avessero vietato l'utilizzo dell'appartamento come club informatico, alla decisione non era stata data esecuzione, anche per effetto delle due decisioni del tribunale di sospendere l'esecuzione e per l'eccessivo protrarsi dei procedimenti. Inoltre, circa due anni e mezzo dopo l'apertura del

club, il comune aveva imposto ai gestori che i clienti vi entrassero utilizzando l'ingresso posteriore, ma tale condizione era stata completamente ignorata dal club ed i ricorrenti sostenevano che in ogni caso essa non avrebbe potuto essere rispettata a causa della conformazione dell'edificio.

Ad avviso della Corte di Strasburgo, lo Stato convenuto non ha affrontato la questione con la dovuta diligenza e non ha quindi adempiuto al proprio obbligo positivo di garantire ai ricorrenti il rispetto del loro domicilio e della loro vita familiare e privata.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata - Obblighi positivi - Mancanza di sufficiente protezione della moglie nei confronti del marito violento - Violazione

Hajduová c. Slovacchia, 30 novembre 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato la violazione degli obblighi positivi di tutela della vita privata nel caso di insufficienza delle misure di protezione adottate dallo Stato a favore di una donna destinataria di ripetute minacce da parte dell'ex coniuge, con effetti pregiudizievoli sull'integrità e sul benessere psicologico della persona offesa. Si trattava, in particolare, dell'omesso mantenimento della misura della custodia cautelare, precedentemente applicata all'aggressore.

La pronuncia è stata emessa in relazione ad una fattispecie nella quale A., ex marito della ricorrente, aveva aggredito quest'ultima verbalmente e fisicamente in un luogo pubblico. Malgrado avesse riportato solamente lievi ferite, la ricorrente, temendo per la propria vita ed incolumità, si era allontanata insieme ai propri figli dall'abitazione di famiglia per trasferirsi presso un'organizzazione non governativa. Una settimana dopo, A. minacciava più volte la ricorrente di morte. Dopo l'avvio di un procedimento penale nei confronti di A., quest'ultimo veniva posto in stato di custodia cautelare. Nel corso del procedimento, i periti del tribunale stabilivano che A. soffriva di un grave disturbo di personalità. Il tribunale pronunciava sentenza di condanna nei confronti del soggetto, disponendone il ricovero in una struttura psichiatrica. A. veniva quindi accompagnato in un ospedale, dove tuttavia non riceveva alcun trattamento e veniva dimesso una settimana dopo. In seguito alla sua dimissione, A. minacciava ripetutamente la ricorrente e il difensore di quest'ultima e quindi veniva nuovamente tratto in arresto; il tribunale ne disponeva il trattamento psichiatrico, richiamando la precedente ordinanza.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato che, sebbene le ripetute minacce rivolte da A. non fossero mai state realizzate, esse erano tali da inficiare l'integrità ed il benessere psicologico della ricorrente e da comportare l'insorgere di obblighi positivi per lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. A. era stato condannato a causa della sua condotta violenta nei confronti della ricorrente, ma in seguito al suo trasferimento in ospedale, il tribunale aveva omesso di adempiere al proprio obbligo, previsto per legge, di ordinare all'ospedale di

trattenerlo e sottoporlo al necessario trattamento psichiatrico. Pertanto era stata proprio l'inattività delle autorità interne a consentire al soggetto di continuare a minacciare la ricorrente e l'avvocato di quest'ultima. Solamente dopo che la ricorrente aveva presentato una nuova denuncia penale, la polizia si era attivata. Di conseguenza, la mancanza di misure sufficienti in risposta alla condotta di A., ed in particolare l'omessa applicazione di una misura detentiva da parte del tribunale, al fine di sottoporre il medesimo a trattamento psichiatrico a seguito di condanna, è stata qualificata come violazione degli obblighi positivi dello Stato, scaturenti dall'art. 8.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata – Disciplina restrittiva in materia di aborto vigente in Irlanda – Mancata attuazione a livello di legge ordinaria della norma della Costituzione irlandese sulla tutela della vita della gestante – Violazione.

A, B e C contro Irlanda, 16 dicembre 2010 (Grande Camera)

Con la sentenza in esame, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sulla disciplina dell'interruzione della gravidanza vigente in Irlanda, dove gli artt. 58 e 59 dell'*Offences Against the Person Act* del 1861 incriminano rispettivamente la condotta della donna che si autoprocure con qualsiasi mezzo l'aborto e quella di chi le fornisca sostanze o strumenti abortivi. Il testo dell'art. 40 comma 3 della Costituzione irlandese riconosce sia il diritto alla vita del concepito sia il diritto alla vita della donna, imponendo che esso venga garantito dalle leggi dello Stato. La giurisprudenza della Suprema Corte irlandese interpreta tale previsione nel senso che l'aborto sia legittimo in presenza di un rischio reale per la vita della donna suscettibile di essere evitato soltanto attraverso l'interruzione della gravidanza.

La sentenza della Corte di Strasburgo è stata emessa a seguito dei ricorsi presentati da tre donne, indicate rispettivamente come A, B e C, le quali, per effetto della disciplina restrittiva vigente in Irlanda, erano state costrette a recarsi in una clinica privata in Inghilterra per abortire, andando incontro ad una esperienza che esse descrivevano come ingiustificatamente costosa, complessa e traumatica.

La prima ricorrente, una donna celibe e disoccupata, madre di più figli in tenera età, tutti sottoposti a regime di affidamento, si era recata in Inghilterra per abortire dopo aver scoperto di essere rimasta involontariamente incinta, in quanto temeva che la nascita di un altro figlio avrebbe definitivamente messo a repentaglio la sua salute e di conseguenza vanificato le speranze di ottenere nuovamente la custodia dei suoi quattro bambini.

La seconda ricorrente aveva abortito in una clinica inglese, non sentendosi pronta ad affrontare la maternità da sola.

La terza ricorrente, affetta da una rara forma di tumore, era rimasta accidentalmente incinta e, inconsapevole di ciò, si era sottoposta a una serie di esami clinici sconsigliati durante la

gravidanza. Dopo esserne venuta a conoscenza, informatasi circa i rischi di recidiva del tumore e di malformazioni del feto, aveva deciso di recarsi in Inghilterra per sottoporsi ad un aborto chirurgico in una clinica privata.

Dunque solo la terza ricorrente – che correva un rischio per la vita in ragione della possibile recidiva del tumore a seguito della gravidanza – avrebbe potuto abortire legalmente in Irlanda. Invece la prima e la seconda ricorrente sarebbero incorse nelle sanzioni penali previste dall'art. 58 dell'*Offences Against the Person Act*.

Nei loro ricorsi, la prima e la seconda donna lamentavano la violazione degli artt. 3, 8, 13 e 14 della Convenzione, determinata dalla legge irlandese che non consente l'aborto per ragioni di salute o di benessere, ma soltanto in presenza di un accertato rischio per la vita della madre. La terza ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2, 3, 8, 13 e 14 della Convenzione, in dipendenza della mancata attuazione a livello di legge ordinaria del diritto sancito dall'art. 40 comma 3 della Costituzione irlandese, in materia di tutela della vita della gestante, con la conseguenza che lei stessa non aveva avuto a disposizione una procedura idonea ad accertare il suo diritto ad abortire legalmente in Irlanda.

I motivi di ricorso attinenti agli artt. 2 e 3 della Convenzione sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nell'esaminare nel merito i motivi attinenti all'art. 8 della Convenzione, la Corte ha ribadito che nella nozione di "vita privata" rientra, anche il diritto a scegliere di avere o di non avere figli o di diventare genitori biologici, precisando però che da tale norma non deriva un diritto all'aborto.

Con riferimento alle prime due ricorrenti, la Corte ha ritenuto che le restrizioni alla possibilità di abortire legalmente in Irlanda costituiscano un'interferenza legittima, necessaria e proporzionata in rapporto al diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto dalla norma convenzionale.

In ordine al perseguimento di uno scopo legittimo, la Grande camera ha ritenuto che le restrizioni all'interruzione volontaria della gravidanza previste dall'ordinamento irlandese siano fondate sui profondi valori morali sulla natura della vita, che avevano trovato espressione nella presa di posizione contro l'aborto della maggioranza della popolazione irlandese in occasione del referendum del 1983, e che non si poteva dimostrare fossero mutati in maniera apprezzabile da quel momento in poi: la legislazione irlandese in materia di aborto perseguiva, dunque, il legittimo scopo di protezione dei principi morali dei quali la tutela della vita del nascituro costituiva in Irlanda un aspetto essenziale.

Con riguardo al requisito della "necessità in una società democratica", la Corte ha evidenziato di dover valutare se vi fosse un bisogno sociale per l'adozione di una disciplina dell'interruzione della gravidanza così restrittiva, e se l'interferenza rispetto al diritto al rispetto della vita privata e familiare da essa rappresentata potesse considerarsi proporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito dal legislatore irlandese. Per tale giudizio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che l'ampiezza del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati

firmatari in materia di aborto riveste un'importanza cruciale. Pur riscontrando una sostanziale uniformità di vedute nell'ambito dei Paesi del Consiglio d'Europa quanto alla possibilità di ammettere l'interruzione della gravidanza anche al di fuori dell'ipotesi di rischio per la vita della gestante, la Corte non ha tuttavia ricollegato ad essa una incidenza decisiva sul margine di apprezzamento riconosciuto in materia agli Stati membri, rilevando come non vi sia un consenso di opinioni a livello europeo sulla definizione scientifica e legale dell'inizio della vita.

Alla luce della particolare ampiezza del margine di apprezzamento per i singoli Stati in tema di aborto e della possibilità garantita per le donne irlandesi di recarsi all'estero per abortire e di avere a disposizione in Irlanda le informazioni e le cure mediche necessarie, la Corte ha ritenuto che la proibizione dell'aborto in caso di pregiudizio per la salute e per il benessere della donna prevista dalle leggi irlandesi non ecceda il margine di apprezzamento concesso allo Stato irlandese, e che la stessa sia quindi espressione di un bilanciamento non censurabile tra il diritto al rispetto della vita privata e familiare, da un lato, e i diritti invocati per contro del nascituro dall'altro. Non si è quindi riscontrata una violazione dell'art. 8 della Convenzione in riferimento alle doglianze formulate dalla prima e dalla seconda ricorrente.

La Corte di Strasburgo ha invece dichiarato l'esistenza di una violazione dell'art. 8 della Convenzione con riguardo alla posizione della terza ricorrente, rilevando l'assenza, sia a livello legislativo sia nelle linee-guida predisposte dalle strutture ospedaliere, di qualsiasi parametro che permetta di valutare la sussistenza di un rischio reale per la vita della gestante, nonché di qualsiasi procedura idonea a dirimere eventuali divergenze di opinioni tra la donna e il medico curante o tra più medici.

Segnalando la situazione di incertezza generata dalla mancata attuazione, a livello di legge ordinaria, dell'art. 40 comma 3 della Costituzione irlandese, e specificamente la omessa predisposizione di una procedura effettiva e accessibile per stabilire se vi fossero nel caso concreto le condizioni richieste dall'ordinamento per l'interruzione volontaria della gravidanza, la Corte ha quindi ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Art. 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge,

costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Art. 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - Condanna penale per avere indossato abiti di una comunità religiosa in luogo pubblico.

Ahmet Arslan e altri c. Turchia, 23 febbraio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che costituisce violazione dell'art. 9 della Convenzione la condanna penale per avere indossato in luogo pubblico gli abiti di una comunità religiosa. Nel caso di specie, i ricorrenti, membri di una comunità religiosa, volendo partecipare ad una cerimonia religiosa organizzata presso la moschea, fecero il giro della città vestiti con la tenuta tipica della loro comunità. Al termine di incidenti verificatisi in quel giorno, essi furono arrestati con l'accusa di violazione della legge di contrasto al terrorismo. Successivamente, essi furono condannati in applicazione delle disposizioni della legge nazionale che puniscono il porto di alcune tenute di abbigliamento in luoghi pubblici aperti a tutti.

La Corte europea ha osservato che, in quanto membri di una comunità religiosa, i ricorrenti si ritenevano tenuti dalla loro religione a vestirsi in quel modo; la loro condanna per avere indossato quegli abiti ricade nel campo di applicazione dell'articolo 9 della Convenzione; dunque le decisioni giudiziarie hanno costituito un'ingerenza nella libertà di coscienza e di religione. Se fosse stata finalizzata a fare rispettare i principi laici e democratici, l'ingerenza avrebbe perseguito più scopi legittimi: il mantenimento della sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine, nonché la tutela dei diritti e delle libertà altrui. Tuttavia, i ricorrenti erano semplici cittadini, non rappresentanti dello Stato nell'esercizio di funzioni pubbliche; pertanto essi non potevano essere sottoposti, in virtù di uno status ufficiale, ad un obbligo di discrezione nella manifestazione pubblica delle loro convinzioni religiose. Dato che essi sono stati condannati per l'abbigliamento che indossavano in luoghi pubblici aperti a tutti, quali pubbliche vie o piazze, non trova applicazione la disciplina relativa al porto di simboli religiosi in edifici pubblici, all'interno dei quali il rispetto della neutralità nei confronti delle credenze può prevalere sul libero esercizio del diritto di manifestare la propria religione. Inoltre, dagli atti non risultava che il modo in cui i ricorrenti avevano manifestato il loro credo con una tenuta d'abbigliamento ben precisa rischiasse di costituire una minaccia per l'ordine pubblico o una pressione sugli altri. Infine, non vi erano prove che i ricorrenti abbiano tentato di fare subire pressioni indebite ai passanti sulla pubblica via, mossi dal desiderio di diffondere le loro convinzioni religiose.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte europea ha ritenuto che la violazione del diritto dei ricorrenti alla libertà di manifestare il loro credo religioso non fosse sufficientemente giustificata sotto il profilo dell'articolo 9.

Art. 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - Menzione delle convinzioni religiose sulla carta di identità

Sinan Işık c. Turchia, 2 febbraio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che costituisce violazione dell'art. 9 della Convenzione la normativa interna che prevede la indicazione, obbligatoria o facoltativa, delle convinzioni religiose del soggetto sulla carta di identità.

In particolare, si è osservato che la menzione, obbligatoria o facoltativa, della religione del soggetto sulla carta di identità contrasta con il concetto di libertà di non manifestare la propria religione o convinzione; è in gioco, in questo caso, divulgazione di uno degli aspetti più intimi dell'individuo. Quando la carta d'identità comporti una voce dedicata alla religione, anche il fatto di lasciare in bianco tale voce assume inevitabilmente una connotazione ben precisa: i titolari di una carta d'identità priva dell'informazione relativa alla religione si distinguerebbero, contro la loro volontà e in virtù di un'ingerenza delle autorità pubbliche, dai titolari di una carta d'identità contenente l'indicazione delle loro convinzioni religiose.

Art. 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Art. 10

Libertà di espressione – Controllo dell'amministrazione penitenziaria su pubblicazioni dei detenuti dirette all'esterno

Nilsen c. Regno unito, 9 marzo 2010

Il ricorrente, condannato all'ergastolo per omicidi seriali, aveva raccolto in una monografia le descrizioni dettagliate dei suoi crimini. L'istituto penitenziario tuttavia si era opposto alla sua pubblicazione, in quanto poteva causare grande afflizione alle vittime sopravvissute e alle famiglie delle vittime, nonché arrecare offesa al pubblico. Un'istanza del ricorrente avverso il provvedimento del carcere fu respinta in sede giudiziaria. La Corte europea ha ritenuto il ricorso infondato. Dovendo giudicare se il rifiuto alla pubblicazione costituisse a norma dell'art. 10 della Convenzione un'interferenza alla libertà di espressione, prescritta dalla legge e che ha perseguito lo scopo legittimo di tutela della salute o della morale o della reputazione o dei diritti altrui, la Corte ha notato, in primo luogo, che le relative disposizioni di diritto interno non potevano dirsi di per sè sproporzionate, in quanto un certo controllo sul contenuto delle comunicazioni esterne dei detenuti costituisce un ordinario e ragionevole requisito della detenzione e non è, di principio, incompatibile con l'articolo 10 della Convenzione. Quanto al contenuto del manoscritto, la corte ha ritenuto che la pubblicazione di tali crimini per la mera soddisfazione personale del ricorrente costituisse un affronto alla dignità umana, uno dei valori fondamentali alla base della convenzione,. L'interferenza pertanto rispondeva ad un preminente bisogno sociale ed era proporzionato agli obiettivi legittimi perseguiti.

Art. 10

Libertà di espressione – Condanna per diffamazione - Pubblicazione di un articolo relativo alla presenza di reti islamiche nella zona di Lione – Riproduzione sulla copertina della rivista di una fotografia di un professore musulmano – Carattere ingiustificato della condanna – Violazione.

Lecomte e Lyon Mag c. Francia, 6 maggio 2010

La Corte europea ha accolto (con cinque voti contro due) il ricorso proposto dal direttore di una rivista mensile francese e dalla società editrice, ritenendo violato l'art. 10 CEDU per la qualificazione in sede giudiziaria del carattere diffamatorio della pubblicazione di un'inchiesta giornalistica sul rapporto tra i musulmani della zona di Lione e il terrorismo, con riferimento alla figura di un professore descritto come uno dei *leaders* musulmani più influenti. Sebbene la Corte d'appello non avesse giudicato pertinenti le prove addotte dai ricorrenti, rigettando l'eccezione di buona fede, la Corte di Strasburgo, oltre al rilievo attribuito al contesto fattuale (la pubblicazione era avvenuta nell'ottobre del 2001, poco dopo l'attentato terroristico dell'11 settembre contro il *World Trade Center*, nell'ambito di una più ampia inchiesta di tre settimane

sulle reti islamiche locali), ha basato il suo giudizio sulla molteplicità e serietà delle fonti informative consultate, unitamente alla prudenza e moderazione di linguaggio, concludendo nel senso della buona fede dei ricorrenti, rimasti entro i confini del legittimo esercizio del diritto di critica. Ad avviso della Corte, pertanto, il diritto dei ricorrenti di informare, e quello dell'opinione pubblica di ricevere informazioni su tematiche di interesse globale e sulle loro ripercussioni locali, rivestono natura tale da prevalere sul diritto alla tutela della reputazione, inducendo a ritenere sproporzionata la condanna inflitta dalle autorità francesi.

Art. 10

Libertà di espressione - Giornalista condannato in sede penale per articoli di stampa che mettevano in discussione la versione ufficiale di alcuni avvenimenti e la politica del governo – Violazione.

Fatullayev c. Azerbaigian, 22 aprile 2010

(V. sub art. 6)

Art. 10

Libertà di ricevere informazioni/ Libertà di comunicare informazioni - sequestro di materiale che avrebbe potuto consentire di identificare fonti giornalistiche – violazione - limiti – indicazione.

Grande Camera, *Sanoma Uitgevers B.V. – Paesi Bassi*, 14 settembre 2010, n. 38224/03.

La Corte europea ha ritenuto violato l'art. 10 CEDU in relazione ad un ordine di consegna di materiali giornalistici, contenenti informazioni idonee ad identificare le relative fonti. Nel caso di specie, i redattori di una rivista di automobili avevano ottenuto dagli organizzatori di una gara automobilistica illegale il permesso di scattare fotografie, a condizione che non fosse rivelata l'identità dei partecipanti. Le fotografie originali venivano salvate su un *cd-rom* - con l'intenzione di modificarle nella versione da pubblicare, in modo tale da oscurare gli elementi identificativi di automobili e partecipanti - ma, prima della pubblicazione dell'articolo, al caporedattore della rivista veniva notificato un mandato emesso da un magistrato del pubblico ministero, con cui si chiedeva la consegna delle fotografie, sul presupposto della loro utilità nell'ambito di un'indagine penale riguardante una "questione di vita o di morte". Il *cd-rom* contenente le fotografie veniva consegnato dopo che il giudice istruttore di turno, intervenuto su richiesta della compagnia ricorrente (proprietaria della rivista di automobili) e con il consenso del procuratore, aveva espresso un parere secondo cui le esigenze investigative prevalevano sul segreto professionale giornalistico della compagnia.

Il sequestro veniva ritenuto legittimo da un tribunale regionale, dopo aver esaminato le prove presentate dal pubblico ministero, secondo cui le fotografie sarebbero state utili per identificare un'autovettura sospettata di essere stata utilizzata per sfondare delle casse automatiche, e con l'assicurazione che le indagini non riguardavano la gara di velocità. Siffatta decisione veniva poi confermata in appello.

La Corte europea ha osservato, in particolare, che nel caso di specie l'ordine di consegna forzata ha costituito, di per sé, un'ingerenza nella libertà della compagnia ricorrente di ricevere e comunicare informazioni, pur dovendosi considerare pacifico il riscontro della sua base giuridica nell'art. 96 a § 3 del codice di procedura penale dei Paesi Bassi. Ha rilevato, inoltre, che qualsiasi ingerenza nel diritto alla tutela delle fonti giornalistiche e delle informazioni atte a condurre all'identificazione delle stesse deve essere accompagnata da garanzie proporzionate all'importanza del principio in questione, ed in primo luogo dalla garanzia del controllo da parte di un organo indipendente ed imparziale, investito del potere di determinare se il requisito dell'interesse pubblico, prevalente sul principio della protezione delle fonti giornalistiche, possa ritenersi sussistente prima della consegna del materiale pertinente, impedendo, in caso contrario, ogni accesso non necessario ad informazioni idonee a rivelare l'identità delle fonti.

Siffatta forma di controllo deve avere natura preventiva, in modo che l'organismo a ciò preposto sia in grado di valutare i potenziali rischi ed i rispettivi interessi prima di qualsiasi divulgazione del materiale in oggetto. Una revisione *ex post* potrebbe invece compromettere l'essenza stessa del diritto alla riservatezza. Tale organismo di controllo, inoltre, dovrebbe fondare la relativa decisione su criteri trasparenti, tra cui la possibilità di valutare l'eventuale ricorso a misure meno invasive, e dovrebbe avere il potere di rifiutare la divulgazione, ovvero di impartire ordini limitati o qualificati, al fine di proteggere le fonti, più o meno specificamente menzionate nei materiali.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha osservato che sin dall'entrata in vigore della su menzionata disposizione del codice di procedura penale, il potere di disporre la divulgazione è stato affidato al pubblico ministero, e non ad un giudice indipendente. Sebbene vincolato da esigenze fondamentali di integrità, sul piano processuale il procuratore doveva considerarsi una "parte" a difesa di interessi potenzialmente incompatibili con la protezione delle fonti giornalistiche, e la sua posizione difficilmente poteva essere vista come obiettiva ed imparziale. Inoltre, sebbene la richiesta della compagnia ricorrente di interessare il giudice istruttore fosse stata accolta, l'intervento di quest'ultimo, di tipo meramente consultivo, era avvenuto al di fuori di qualsiasi base legale. A tali incongruenze, scarsamente compatibili con le regole proprie di uno Stato di diritto, non è stato posto rimedio attraverso la revisione *ex post* da parte del tribunale regionale, che non aveva il potere di impedire al pubblico ministero e alla polizia di esaminare le fotografie contenute nel *cd-rom*, una volta entrate in loro possesso.

In conclusione, la "qualità" della norma in questione doveva ritenersi inadeguata (e la relativa ingerenza, di conseguenza, non "prevista dalla legge"), in assenza di una procedura

accompagnata da adeguate garanzie giuridiche che consentissero di valutare in modo indipendente la prevalenza o meno dell'interesse dell'indagine penale rispetto all'interesse pubblico nella protezione delle fonti giornalistiche.

Art. 10

Libertà di espressione – Violazione.

Dink c. Turchia, 14 settembre 2010, n. 2668/07.

(V. sub art. 2)

Art. 12

Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

Art. 12

Diritto al matrimonio – Divieto per cittadini detenuti

Frasik c. Polonia e Jaremovicz c. Polonia, 5 gennaio 2010

Con due analoghe decisioni, la Corte europea ha constatato la violazione del diritto a contrarre matrimonio a seguito del rifiuto, opposto dall'autorità giudiziaria polacca, di autorizzare il matrimonio in carcere ad un cittadino ivi detenuto in stato di custodia preventiva. La Corte ha osservato che il diritto al matrimonio non può essere limitato, a meno che non sussistano importanti considerazioni in ordine alla sicurezza del carcere o alla prevenzione di crimini e turbative dell'ordine pubblico. Nel caso di specie, le autorità polacche non avevano giustificato il loro rifiuto in tal senso, ma sulla base di considerazioni inerenti alla qualità e all'adeguatezza della relazione affettiva che avrebbe condotto il ricorrente a sposarsi: secondo il giudice di primo grado, infatti, l'autorizzazione del matrimonio avrebbe avuto un'influenza negativa sul processo di assunzione delle prove a carico del ricorrente, poiché la vittima (che lo aveva in precedenza denunciato per violenza sessuale e lesioni e che, successivamente, aveva affermato di essersi riconciliata con lui) avrebbe esercitato il proprio diritto di esonero dall'obbligo di testimonianza contro l'autore dei pretesi reati commessi in suo danno. La Corte Suprema, pur confermando la condanna a pena detentiva inflitta in primo grado al ricorrente, riteneva che il rifiuto di autorizzarne il matrimonio in carcere rappresentava una evidente violazione dell'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, concretando un'interferenza arbitraria e sproporzionata con il diritto al matrimonio del ricorrente. Secondo

la Corte europea, analogamente, la violazione della Convenzione nel caso di specie era dovuta non tanto all'assenza di norme specifiche relative al matrimonio in stato di detenzione, quanto piuttosto all'assenza di misura nell'esercizio della discrezionalità da parte del giudice nazionale, la cui decisione non era riuscita a trovare un giusto compromesso tra i diversi interessi, pubblici e privati, in giuoco: ai sensi dell'art. 12, infatti, le autorità hanno il compito di garantire l'esercizio del diritto al matrimonio in conformità della legislazione nazionale (che deve essere comunque compatibile con la Convenzione), ma non di interferire con la decisione di una persona detenuta in carcere di stabilire un rapporto coniugale con una persona di sua scelta.

Art. 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Art. 14

Divieto di discriminazione – Amnistia – Applicazione ai soli cittadini

Sommer c. Italia, 23 marzo 2010

Il ricorrente lamentava una discriminazione in quanto solo i cittadini italiani hanno potuto beneficiare di una amnistia prevista con Decreto Presidenziale n. 332 del 1966. Secondo la Corte, così come interpretato dai giudici interni, il decreto in questione crea una differenza di trattamento basata sulla nazionalità, ma tale scelta di limitare l'amnistia ai cittadini italiani si fonda su motivi obiettivi e ragionevoli, cioè la pacificazione nazionale tra i cittadini italiani nel contesto straordinario del dopoguerra. Il ricorso è stato pertanto ritenuto manifestamente infondato.

Art. 14

Divieto di discriminazione – Divieto assoluto nel diritto interno di fecondazione eterologa *in vitro* - violazione

S.H. ed altri c. Austria, 1° aprile 2010

(V. sub art. 8)

Art. 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.

Art. 34

Diritto di ricorso individuale - Straniero condannato – Espulsione verso il paese d'origine – rischio di tortura - Inosservanza della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione ex art. 39 del Regolamento della Corte – Violazione dell'art. 34 della Convenzione.

Trabelsi c. Italia, 13 aprile 2010

(V. sub art. 3)

Art. 35

Condizioni di ricevibilità.

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se:

a) è anonimo; oppure

b) è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quand'essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

Art. 35

Condizioni di ricevibilità del ricorso – Assenza di un pregiudizio importante – Valore inferiore ad un euro – Irricevibilità.

Korolev c. Russia, 1 luglio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha fissato alcuni punti fermi nell'interpretazione dell'art. 35 della Convenzione, come modificato dal Protocollo n. 14, che introduce un "filtro" per i ricorsi individuali, imponendo di dichiararne l'irricevibilità quando "il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno".

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l'impossibilità di recuperare un credito accertato con decisione giudiziaria e relativo ad una somma inferiore ad un euro.

La Corte ha chiarito che il nuovo criterio del "pregiudizio importante", ispirato al principio *de minimis non curat praetor*, richiama l'idea che la violazione di un diritto, seppure esistente da un punto di vista meramente legale, deve raggiungere un minimo livello di gravità per ricevere considerazione da parte di un giudice internazionale. La valutazione di questo livello minimo è relativa, dipende da tutte le circostanze del caso concreto, e va compiuta tenendo in conto sia la percezione soggettiva del ricorrente, sia l'oggettiva posta in gioco. Il valore monetario non è il solo elemento da prendere in considerazione: infatti una violazione della Convenzione può riguardare importanti questioni di principio e così determinare un pregiudizio importante senza incidere su interessi economici. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a lamentare il pregiudizio economico ricevuto, che era di minima gravità.

Inoltre, la Corte ha escluso che dovesse applicarsi la "clausola di salvaguardia" relativa alla necessità di esaminare nel merito il ricorso per garantire il rispetto dei diritti umani, trattandosi di una questione analoga a numerose altre già esaminate con decisioni che hanno dettagliatamente accertato gli obblighi gravanti sullo Stato nella materia in esame; in aggiunta, la Corte e il Comitato dei Ministri hanno già affrontato il problema sistemico della mancata esecuzione delle sentenze nella Federazione Russa e l'esigenza di adottare misure generali per evitare ulteriori violazioni.

Infine, la Corte ha ritenuto che non ricorresse neppure la seconda "clausola di salvaguardia", che si riferisce all'ipotesi in cui sia configurabile un diniego di giustizia per la mancanza di un adeguato esame del caso da parte del giudice nazionale. Infatti le doglianze formulate dal

ricorrente erano state esaminate in due livelli di giurisdizione, e la sua pretesa era stata respinta per la carenza dei requisiti procedurali prescritti dalla legislazione interna. Per le suesposte ragioni, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso.

Art. 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Art. 46

Esecuzione di una sentenza – Misure individuali – Obbligo dello Stato di liberare tempestivamente un giornalista la cui condanna e reclusione costituiscano una violazione del diritto alla libertà di espressione.

Fatullayev c. Azerbaigian, 22 aprile 2010

(V. sub art. 6 § 1)

Art. 46

Esecuzione di una sentenza – Misure di carattere generale – Obbligo dello Stato di adottare misure volte a consentire ai ricorrenti di ottenere la riapertura o il riesame del procedimento nazionale.

Laska e Lika c. Albania, 20 aprile 2010

(V. sub art. 6 § 1)

Art. 46

Esecuzione di sentenze – **Misure individuali** – Inosservanza, da parte dello Stato, dell'obbligo di avviare una nuova indagine indipendente sulla proporzionalità dell'impiego della forza letale - Violazione

Abuyeva e altri c. Russia, 2 dicembre 2010

(V. sub art. 2)

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1

Art. 3

Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Protocollo addizionale n. 1

Art. 3

Diritto a libere elezioni – Violazione.

Greens e M.T. c. Regno Unito, 23 novembre 2010, nn. 60041/08 e 60054/08.

La Corte, richiamando la precedente pronuncia resa nell'ambito del procedimento *Hirst c. Regno Unito*, ha dichiarato che la legge elettorale inglese, nella parte in cui esclude indiscriminatamente tutti i detenuti dall'esercizio del loro diritto di voto, senza distinzioni basate sulla durata dell'esecuzione della pena, sulla gravità del reato o sul tipo di pena da scontare, viola l'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU. Secondo i giudici, infatti, una restrizione generale, automatica e indiscriminata di un fondamentale diritto garantito dalla Convenzione eccede i limiti del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri in questa materia.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 4

Art. 2

Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Protocollo addizionale n. 4

Art. 2

Libertà di circolazione - Misure di sicurezza personali - libertà vigilata - ritardo nell'adozione e nell'esecuzione della decisione di revoca - violazione

Villa c. Italia, 20 aprile 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che costituisce violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 la ritardata adozione ed esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata, allorché il ritardo sia del tutto ingiustificato e di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente.

Il ricorrente, affetto da psicosi paranoide cronica ed invalido al 100%, era stato condannato ad una pena detentiva di 3 mesi e 13 giorni (sostituita con 7 mesi di libertà controllata) per aver minacciato di morte ed aggredito suo padre con un coltello. La pericolosità sociale del ricorrente, inoltre, aveva comportato l'applicazione di una misura di sicurezza quale la libertà vigilata. Tale misura era stata prorogata per più anni, finché era stata revocata con una decisione intervenuta oltre quattro mesi dopo la data dell'udienza davanti al magistrato di sorveglianza.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato anzitutto che la libertà vigilata non ha comportato una privazione della libertà personale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, ma semplici restrizioni alla libertà di circolazione, rientrando quindi nell'ambito di applicabilità dell'art. 2 del Protocollo n. 4.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, ogni misura che limita il diritto alla libertà di circolazione deve essere prevista dalla legge, perseguire uno degli scopi legittimi di cui al terzo paragrafo dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 e mantenere un giusto equilibrio tra l'interesse generale e i diritti dell'individuo.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che le misure restrittive della libertà di circolazione erano necessarie "al mantenimento dell'ordine pubblico", oltre che alla "prevenzione delle infrazioni penali" come risultava dalla cartella clinica dell'interessato, dai risultati della perizia psichiatrica disposta dal giudice, dalle aggressioni e dalle minacce commesse dopo la condanna e dai rapporti dei medici che avevano in cura il ricorrente.

Per quanto riguarda la proporzionalità delle misure incriminate, in riferimento alla loro applicazione prolungata nel tempo, la Corte ha esaminato le ragioni addotte dalle autorità per prorogare, ogni volta, la durata della misura, senza trovarvi alcun segno di arbitrio. Pertanto, i giudici di Strasburgo hanno dichiarato non sussistente la lamentata violazione dell'articolo 2

del Protocollo n. 4 per quanto riguarda la sottoposizione alla misura della libertà vigilata e le sue proroghe successive.

La Corte ha invece ritenuto eccessivo l'intervallo di oltre quattro mesi intercorso tra la data dell'udienza dinnanzi al magistrato di sorveglianza e la revoca effettiva della libertà vigilata, in quanto del tutto ingiustificato e di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 in ragione della tardività nell'adozione e nell'esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata. Sul punto, la Corte ha invocato una maggiore diligenza e rapidità nell'adozione di una decisione che interessa i diritti garantiti dall'articolo 2 del Protocollo n. 4.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 7

Art. 4

Diritto a non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Protocollo addizionale n. 7

Art. 4

Divieto di *bis in idem* – Duplice perseguimento in sede amministrativa e penale

Tsonev contro Bulgaria, 14 gennaio 2010

La Corte europea ha constatato la violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7, condannando la Bulgaria per avere giudicato il ricorrente due volte, con procedimento penale ed amministrativo, per lo stesso reato, la stessa condotta e gli stessi fatti. La Corte ha osservato, in particolare, che i fatti all'origine del ricorso – irrompere nell'appartamento di una persona e picchiarla – avevano costituito il motivo determinante sia di un'ammenda imposta dal sindaco,

sia dell'incriminazione formulata dalla pubblica accusa. Non essendo stato presentato ricorso, la multa era divenuta definitiva ed i tribunali nazionali non avevano interrotto il procedimento penale, dal momento che la Corte suprema di quel Paese aveva costantemente ritenuto che potesse essere avviato un procedimento penale nei confronti di una persona già sanzionata all'interno di un procedimento amministrativo. La Corte europea, ai sensi dell'art. 41, ha stabilito un indennizzo di euro tremila al ricorrente per danni morali (sul divieto di doppio processo, analogamente, v., da ultimo, Grande camera, 10 febbraio 2009, *Zolotuchin c. Russia*, 14939/03).

Redattore: Gaetano De Amicis

Il Vice Direttore

ALLEGATO

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

DICHIARAZIONE

del Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alle

RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI

(Articolo 39 del Regolamento della Corte)

Di fronte ad un aumento allarmante del numero di richieste di misure cautelari e alle sue implicazioni per una giurisdizione già sovraccarica di lavoro, il Presidente della Corte, Jean-Paul Costa, rende pubblica la dichiarazione seguente. Questa ricorda ai Governi e ai ricorrenti (nonché ai loro rappresentanti) qual è il ruolo adeguato, ma limitato, della Corte in materia di immigrazione e di diritto di asilo, e insiste sulle loro responsabilità rispettive per quanto riguarda una piena cooperazione con la Corte.

Tra il 2006 e il 2010 la Corte ha registrato un aumento di oltre il 4.000% del numero di richieste di indicazione di misure cautelari in virtù dell'articolo 39 del regolamento: essa ne ha ricevute 4.786 nel 2010, contro le 112 ricevute nel 2006¹.

In particolare, tra ottobre 2010 e gennaio 2011, la Corte ha ricevuto circa 2.500 richieste di indicazione di misure cautelari riguardanti rimpatri verso lo stesso Stato, di cui 1.930 presentate contro la Svezia. Un'ampia maggioranza di tali domande erano incomplete: esse non contenevano sufficienti informazioni e documenti per permettere alla Corte di valutare correttamente i rischi inerenti al rimpatrio. Inoltre, nel 2010 sono state formulate più di 2.000 richieste contro il Regno Unito, 400 contro l'Olanda e più di 300 contro la Francia.

Di fronte ad un afflusso tanto elevato di domande, la Corte spesso non può contattare i ricorrenti individualmente per chiedere loro i documenti mancanti. La mancanza di informazioni sulle date di ritorno previste fa sì che le sia altrettanto difficile valutare correttamente la priorità rispettiva delle diverse domande.

Cosa ancora più importante, vi è il rischio che le cause della piccola minoranza di ricorrenti la

¹ Si tratta di statistiche globali relative alle domande di articolo 39 solo nel campo dell'immigrazione.

cui vita o incolumità fisica siano realmente minacciate nel Paese di destinazione non vengano esaminate in tempo utile per impedire che tali persone vengano respinte.

Inoltre, dato che queste richieste devono essere trattate con urgenza e che le risorse umane disponibili non sono infinite, il forte aumento delle richieste rischia di nuocere al buon esercizio della missione di esame dei ricorsi impartita dalla Convenzione alla Corte e alla sua cancelleria.

Si deve sottolineare che, conformemente alla sua giurisprudenza e alla sua prassi, la Corte chiede a uno Stato membro di astenersi dal disporre l'espulsione, l'estradizione o l'allontanamento di una persona solo quando, dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti, essa considera che tale persona sarebbe esposta ad un rischio reale di subire danni gravi e irreversibili se fosse rinviata. Una volta indicata, la misura cautelare è giuridicamente vincolante per lo Stato interessato.

La Corte, tuttavia, **non** è un giudice di appello europeo avverso le decisioni in materia di asilo e di immigrazione pronunciate dai giudici nazionali più di quanto non sia un giudice di appello in materia penale avverso le condanne pronunciate a livello nazionale. Quando i procedimenti nazionali in materia di immigrazione e di asilo comportano già un esercizio di valutazione dei rischi e si può considerare che essi vengano condotti equamente e nel rispetto dei diritti dell'uomo, si dovrebbe chiedere alla Corte di intervenire solo in casi veramente eccezionali. Per poter svolgere in maniera efficace il ruolo che è suo in questo campo, la Corte ha bisogno della piena cooperazione dei governi e dei ricorrenti. In quest'ottica, è **fondamentale** procedere in questo modo:

- **I ricorrenti e i loro rappresentanti** devono rispettare le Istruzioni pratiche sulle richieste di indicazione di misure cautelari (Allegato II *infra*). Tali richieste, in particolare, devono essere individuali, debitamente motivate, accompagnate da tutti i documenti pertinenti, ivi comprese le decisioni delle autorità e dei giudici nazionali, e trasmesse con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione della misura di allontanamento. La distribuzione su vasta scala di moduli di domanda ai potenziali ricorrenti non è e non deve essere considerata un sostituto ad un procedimento giuridico adeguato, che si adatti a tali esigenze.

Si deve sottolineare che, in caso di inosservanza delle condizioni enunciate nelle Istruzioni pratiche, la Corte può rifiutarsi di esaminare la richiesta.

- **Gli Stati membri** devono prevedere a livello nazionale dei ricorsi aventi effetto sospensivo, che funzionano in maniera effettiva e giusta conformemente alla giurisprudenza della Corte, nonché un esame equo entro un termine ragionevole della questione del rischio. Quando una causa di principio riguardante la sicurezza delle persone che possono essere rinviate verso un

determinato Paese è pendente dinanzi ai giudici nazionali o alla Corte europea dei diritti dell'uomo, i trasferimenti verso tale Paese devono essere sospesi. Quando la Corte chiede di sospendere l'esecuzione di una misura di allontanamento in virtù dell'articolo 39, tale richiesta deve essere rispettata.

ALLEGATO I

Richieste di applicazione dell'articolo 39.

...omissis...

ALLEGATO II

ISTRUZIONI PRATICHE²

RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI

(articolo 39 del regolamento)

I ricorrenti o i loro rappresentanti³ che richiedono delle misure cautelari a titolo dell'articolo 39 del regolamento devono adeguarsi alle esigenze di seguito esposte.

L'inosservanza di tali esigenze può mettere la Corte nell'impossibilità di esaminare la domanda in maniera adeguata e in tempo utile.

I. Fornire tutti gli elementi a sostegno

Tutte le richieste indirizzate alla Corte devono essere motivate . Il ricorrente deve, in particolare, esporre in maniera dettagliata gli elementi sui quali si basano i suoi timori e la natura dei rischi adottati.

È fondamentale che le domande siano accompagnate da tutti gli elementi che le possono suffragare, in particolare le decisioni rese dai giudici, dalle commissioni o da altri organi interni , nonché da ogni altro documento ritenuto di natura tale da corroborare le affermazioni del ricorrente.

² Emanate dal presidente della Corte a titolo dell'articolo 32 del regolamento il 16 ottobre 2009.

³ È opportuno fornire ogni precisazione al riguardo.

Quando la causa è già pendente dinanzi alla Corte, deve essere menzionato il numero attribuito al ricorso.

Il ricorrente e/o il suo rappresentante devono imperativamente indicare sulla loro richiesta un numero di telefono a cui possano essere contattati.

Nelle cause di estradizione o di espulsione, è opportuno precisare la data e l'ora alle quali la decisione dovrebbe essere eseguita, l'indirizzo del ricorrente o il luogo in cui è detenuto, e il suo numero di fascicolo ufficiale. Qualsiasi modifica di queste informazioni (data e ora di rinvio, indirizzo, ecc.) deve essere comunicata non appena possibile.

II. Inviare le domande via fax o per posta⁴

Le richieste di misure cautelari formulate in virtù dell'articolo 39 del regolamento devono essere inviate via fax o per posta. Per quanto possibile, devono essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti. Ogni domanda deve contenere le menzioni seguenti, da riportare in grassetto sulla prima pagina del documento:

«Articolo 39 – Urgente

Persona di contatto (nome e generalità):...

[Nelle cause in materia di espulsione o di estradizione]

Data e ora del rinvio e destinazione:...»

Tali domande devono essere trasmesse negli orari di ufficio della cancelleria della Corte⁵, salvo in caso di impossibilità assoluta.

III. Presentare le domande in tempo utile

In linea di principio la richiesta di misura cautelare deve essere inviata non appena possibile dopo che la decisione interna definitiva sia stata pronunciata, in modo tale da lasciare alla Corte e alla cancelleria della stessa abbastanza tempo per esaminare la questione.

⁴ In funzione dell'urgenza e precisando che le richieste trasmesse per posta non devono essere inviate con la posta ordinaria.

⁵ Delle informazioni sono disponibili sul sito internet della Corte: <http://www.echr.coe.int/echr>

Il ricorrenti e i loro rappresentanti devono tuttavia capire bene che non è sempre possibile per la Corte esaminare in tempo utile e in modo adeguato le richieste che vengono inviate *in extremis*, in particolare se queste sono accompagnate da molti documenti. Di conseguenza, quando la decisione interna definitiva è imminente e la sua esecuzione rischia di essere immediata, in particolare nelle cause in materia di estradizione o di espulsione, i ricorrenti e i loro rappresentanti devono sottoporre la loro richiesta di misura cautelare senza aspettare tale decisione, indicando chiaramente la data in cui questa verrà pronunciata e precisando che la loro richiesta è subordinata al carattere negativo della decisione interna definitiva.

Per traduzione conforme

La traduttrice

dott.ssa Martina Scantamburlo